

## INTERVENTI COMUNITARI

1. - OPERAZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO RITIRI E REIMMISSIONI.
2. - AIUTI ALLA PRODUZIONE.
3. - AIUTI ALLO STOCCAGGIO PRIVATO.
4. - AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E A SOSTEGNO DEI MERCATI.

PAGINA BIANCA

## INTERVENTI COMUNITARI

### 1. OPERAZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE D'INTERVENTO ATTRAVERSO RITIRI E REIMMISSIONI

#### 1.1 CEREALI

La regolamentazione comunitaria di mercato nel settore dei cereali ha avuto origine sin dal 1962 ed è stato il primo esempio di organizzazione comune di mercato agricolo.

L'AIMA ha quindi iniziato la sua attività in qualità di organismo d'intervento nazionale incaricato di dare attuazione alla normativa comunitaria dopo che tale compito era stato svolto, per due campagne di commercializzazione, dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Lo schema fondamentale del regime comunitario, che si basa, come è noto, sul meccanismo del prezzo d'intervento applicato a tutte le specie cerealicole, sul prezzo indicativo e sul prezzo di entrata, non è stato sufficiente a regolare il mercato cerealicolo comunitario che ha visto progressivamente aumentare le scorte e diminuire la possibilità di smercio. Tale situazione si è particolarmente aggravata a seguito dell'entrata nella Comunità della Grecia e della Spagna.

La grave situazione eccedentaria ha costretto la Commissione ad adottare misure restrittive e tali da contenere la produzione cerealicola e il suo afflusso all'intervento per fruire della garanzia del prezzo d'intervento.

Una prima misura è stata l'allungamento dei tempi di pagamento dei cereali conferiti all'intervento. Il pagamento, che veniva effettuato in passato al momento della consegna

dei cereali all'intervento, avviene attualmente fra il 110° ed il 115° giorno dal conferimento stesso.

Una seconda e più importante misura per il contenimento della produzione è stata l'istituzione di un prelievo di corresponsabilità.

Al prelievo di corresponsabilità, istituito dalla Commissione CEE nella campagna di commercializzazione 1986/87, è stato aggiunto nella campagna 1988/89 un prelievo supplementare di pari importo del prelievo stesso. L'ammontare totale del prelievo per la campagna 1989/90 è stato determinato in £. 8.733,06/tonn., con riscossione al momento del primo passaggio dal produttore al commerciante, secondo una procedura fissata dal Ministero dell'Agricoltura e con modalità e specifiche finalità più estesamente illustrate in apposito successivo paragrafo.

Il terzo elemento modificativo dello schema fondamentale della regolamentazione comunitaria del settore cerealicolo è stato quello di limitare, nel corso dell'ultima campagna, il periodo dei conferimenti dei cereali all'intervento.

In relazione al fatto che la campagna di commercializzazione cereali inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, la Comunità ha deciso per la campagna 89/90 che i conferimenti all'intervento siano possibili dal 1° agosto 1989 al 30 maggio 1990.

Tutte queste misure hanno garantito una inversione di tendenza ma non hanno avviato a soluzione i problemi del mercato cerealicolo, per cui si è reso necessario aggiungere ulteriori elementi restrittivi.

Dopo l'abolizione del concetto di permanenza della garanzia dell'intervento è stato anche deciso che tale garanzia venga assicurata non più al prezzo istituzionale ma al 94% di tale prezzo. Con questa ultima decisione della Comunità si è giunti nella campagna in corso ad una modifica fondamentale dei principi sui quali si era basata in passato l'impalcatura dell'organizzazione di mercato.

Per la campagna di commercializzazione 1989/90 il prezzo d'intervento del grano duro è stato ridotto del 8,35% ed è stato riconfermato il principio stabilito dalla Comunità per la precedente campagna in virtù del quale è stata decisa la garanzia dell'intervento pari al 94% del prezzo istituzionale.

L'attuazione delle operazioni d'intervento è stata affidata dall'AIMA agli operatori iscritti all'Albo assuntori nella specifica categoria merceologica mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'affidamento degli incarichi di assuntori è stato fatto in via prioritaria, così come previsto dalla legge 14 agosto 1982 n. 610 che riorganizza l'AIMA, alle cooperative e loro consorzi e quindi anche ad altri operatori diversi da quelli sopraindicati.

Nell'anno 1989 le scorte di grano duro all'intervento hanno subito un incremento inferiore a quello della campagna 1988/89 e ciò per effetto di una minore entità dei conferimenti.

In particolare nel corso di tale campagna, i cui mesi terminali e cioè quelli che vanno da gennaio a maggio 1989 rientrano nell'attività descritta con la relazione in oggetto, sono stati conferiti all'intervento complessivamente tonn. 338.429,927 di prodotto. Al termine della campagna, e cioè al 30 giugno 1989, le scorte complessive ammontavano quindi a tonn. 1.080.572,515. I conferimenti hanno riguardato due soli prodotti, il grano duro e il mais. L'andamento dei relativi conferimenti con riferimento a singoli mesi è riportato di seguito :

GENNAIO	Tonn.	880,000	grano duro
FEBBRAIO	Tonn.	=====	
MARZO	Tonn.	=====	
APRILE	Tonn.	22.091,806	grano duro
MAGGIO	Tonn.	315.458,121	grano duro

GIUGNO	Tonn.	=====	
LUGLIO	Tonn.	=====	
AGOSTO	Tonn.	=====	
SETTEMBRE	Tonn.	=====	
OTTOBRE	Tonn.	=====	
NOVEMBRE	Tonn.	8.541,927	mais
DICEMBRE	Tonn.	1.154,697	mais

La produzione della campagna 1989/90 è risultata inferiore a quella della precedente a causa dello sfavorevole andamento climatico e pertanto anche il ricorso all'intervento è stato minore come sopra evidenziato. Comunque, la grave situazione relativamente al livello degli stocks ha fatto sì che la Commissione delle Comunità Europee attivasse un sistema permanente di gare per la vendita del grano duro giacente, per la sua esportazione nei paesi terzi. I quantitativi posti in vendita sono stati pari a circa 300.000 tonnellate con riferimento alla campagna 1988/89, mentre le quantità complessivamente aggiudicate sono risultate pari a circa 250.000 tonnellate. Le destinazioni del prodotto venduto sono state principalmente i paesi del Nord Africa come Tunisia e Algeria e la Turchia.(All. n.1)

Queste operazioni hanno determinato un notevole alleggerimento delle scorte oltre che una minore tensione del mercato che infatti ha registrato progressivamente prezzi in ascesa e tali da richiedere alla fine del 1988 la necessità d'immissione di prodotto AIMA sul mercato interno.

Nei mesi di gennaio e febbraio 1989 sono stati pertanto posti in vendita sul mercato interno tonn. 100.000 di grano duro, che hanno determinato un'offerta supplementare e quindi una tonificazione del mercato.(All. n.2 )

In esecuzione del Reg.CEE n. 2406/89 del 3 agosto 1989 sono state altresì poste in vendita tonn. 500.000 di grano duro da esportare sotto forma di semola, considerando

che la situazione dell'offerta di grano duro in Italia non consentiva l'approvvigionamento dell'industria della semola da destinare all'esportazione.

Le quantità vendute sono state pari a circa 1,5 milioni di tonnellate di grano duro da trasformare in circa 918 mila quintali di semola. Le destinazioni sono state principalmente i paesi del Nord Africa. (All. n.3 )

Dal mese di maggio 1989 si è proceduto al trasferimento delle scorte dell'organismo di intervento spagnolo di tonn. 300.000 di orzo ai sensi del Reg. 592/89 del Consiglio del 6 marzo 1989 per rifornire il mercato dei prodotti foraggeri, le cui produzioni sono state compromesse dalla siccità che ha colpito l'Italia nel corso dei primi mesi dell'anno.

Il prodotto è stato interamente trasferito con destinazione nei porti italiani e messo in vendita conformemente al Reg. CEE n. 1836/82 della Commissione. Il relativo servizio di trasferimento è stato affidato mediante gara pubblica e previa ripartizione, per creare una maggiore possibilità di concorrenza tra gli operatori interessati dell'intero quantitativo, in 8 lotti così suddivisi :

1° LOTTO : tonn. 44.923

2° LOTTO : tonn. 36.800

3° LOTTO : tonn. 34.000

4° LOTTO : tonn. 42.770

5° LOTTO : tonn. 34.000

6° LOTTO : tonn. 43.590

7° LOTTO : tonn. 34.277

8° LOTTO : tonn. 29.640

Le successive gare per la vendita dell'orzo trasferito dalla Spagna si sono tenute dal 1° giugno al 30 novembre 1989 con cadenze settimanali. (All. n.4 )

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda la corresponsione agli assuntori del controvalore dei prodotti conferiti all'intervento, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli assuntori stessi per l'effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione, nei termini esposti alla Comunità Europea, che attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento di una parte delle spese sostenute, evidenzia i seguenti elementi fondamentali :

- spesa acquisto tonn. 9.696,624 di mais	£. 2.700.701.965
- spesa acquisto tonn. 338.429,927 di grano duro	£. 141.874.031.186
- ricavi vendite tonn. 552.514,727	£. 110.254.032.818
- spese di entrata, uscita e conservazione	£. 60.437.669.965
- spese per oneri di finanziamento	£. 25.136.056.779

#### Rimborso al prelievo supplementare di corresponsabilità sui cereali

Per la campagna 1988/89, la normativa comunitaria ha assoggettato i produttori di cereali al versamento oltrechè di un prelievo di base e anche di un prelievo supplementare di corresponsabilità in relazione alle quantità di cereali immesse sul mercato.

Tali prelievi costituiscono una tassa alla produzione avente lo scopo di evitare l'aumento delle eccedenze produttive.

In particolare, è stato applicato il prelievo supplementare, in aggiunta al prelievo di base, in quanto la produzione di cereali nella campagna considerata ha ecceduto il quantitativo massimo garantito.

L'ammontare del prelievo supplementare è stato fissato dalla Commissione CEE in via previsionale all'inizio della campagna e successivamente determinato in via definitiva



a fine campagna, dopo aver constatato l'ammontare dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna stessa.

In quest'ultima fase, poichè il superamento del quantitativo massimo garantito è stato rilevato inferiore al limite di riferimento fissato, è stato stabilito che venisse effettuato, a favore dei produttori, il rimborso parziale del prelievo supplementare versato, il cui ammontare è dato dalla differenza tra il prelievo supplementare preventivo ed il prelievo supplementare definitivo.

Sulla base di tali criteri, è stato fissato l'importo del rimborso parziale del prelievo supplementare per detta campagna in £. 4.008,47 per tonn. di cereali e in misura percentuale inferiore rispetto a tale importo ordinario per i cereali ceduti e utilizzati come sementi, essendo stato trattenuto per gli stessi il prelievo ridotto.

La normativa nazionale ha affidato agli Organi di controllo regionali, già incaricati della riscossione dei prelievi, il compito di determinare per ciascun produttore la somma spettante a titolo di rimborso nonchè di predisporre gli elenchi nominativi degli aventi titolo.

Sulla base di tali elenchi l'A.I.M.A. ha provveduto ad effettuare i pagamenti dei rimborsi mediante assegni circolari emessi a favore dei produttori da parte di un Istituto di credito all'uopo incaricato.

Nel corso dell'anno 1989 è stata erogata a tale titolo la somma di £. 15.156.300.677 a favore di n. 96.262 produttori.(All. n.5 )

Nell'anno considerato è stato altresì effettuato a favore dei produttori che hanno trasformato e autoconsumato in azienda i cereali, il rimborso totale dei prelievi versati, sulla base di apposita domanda, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia della CEE; le somme erogate a tale titolo ammontano a £. 9.341.775, a favore di n. 6 produttori.(All. n. 6 )

## 1.2 CARNI BOVINE

L'intervento comunitario in tale settore, in esecuzione del Reg.CEE n. 805/68, viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'A.I.M.A., mettendo a disposizione le strutture necessarie, previa iscrizione alla categoria merceologica "carni" dell'Albo assuntori dell'Azienda e conclusione di apposito contratto annuale.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'iscrizione all'Albo assuntori dell'A.I.M.A. debba essere consentita ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentative sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale la completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Per la campagna 1989/90 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione Italiana Allevatori, operatore iscritto all'Albo stesso, con impianti ubicati nei vari centri d'intervento.

Tale ente, come già dimostrato nelle precedenti campagne, è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature connesse. (All. n.7 )

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui nell'arco del 1989 ha termine la campagna 1988/89 e inizia la successiva campagna 1989/90.

Per effetto del meccanismo introdotto dalla Comunità nel corso dell'anno 1987, che prevedeva l'apertura dell'intervento solo nel caso in cui in uno Stato membro il prezzo di mercato risultava inferiore all'87% del prezzo d'intervento, anche nel 1989 non si sono avuti conferimenti, non essendosi verificate le condizioni di apertura degli acquisti.

Nel corso del 1989 sono state effettuate vendite di carne destinata all'esportazione per complessive tonn. 17.783 circa e con prezzi variabili da £. 6.608.000 tonn. a £.1.532.350 tonn. a seconda del taglio e della qualità.

Le vendite per esportazione hanno riguardato anche alcuni quantitativi di quarti da sottoporre al disossamento prima di essere esportati.

Un secondo tipo di vendita, per contingenti fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori, è destinato al rifornimento dell'industria trasformatrice.

Per tale tipo di vendita, nel corso del 1989 sono stati venduti, su disposizione della Comunità, tonn. 9.926 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato intorno a £. 2.340.000 tonn..

Si sono avute, inoltre, vendite per aiuti alimentari al terzo mondo per tonn. 971 ed aiuti agli indigenti in Italia ed all'Organismo di intervento greco per tonn. 9645.

Sono stati smaltiti infine, con vendite normali, cioè senza vincoli di lavorazione o di destinazione, tonn. 1038 di carne.

Un ulteriore tipo di vendita, che viene effettuata quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno, è quella che riguarda i quarti acquistabili da enti ed istituzioni sociali senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ecc., al fine di integrare le razioni giornaliere alimentari dei propri assistiti. Nel corso del 1989, peraltro, tale vendita è notevolmente diminuita, in quanto si è presto esaurita la scorta di quarti posteriori, taglio che solitamente rappresentava il 100% delle preferenze, sostituito parzialmente con quarti anteriori disossati.

Nel prospetto seguente sono riportati i quantitativi lordi dei singoli tagli di carne dell'intervento venduti nell'anno 1989 distintamente per tipo di destinazione, così come appresso riepilogato e con l'indicazione delle rispettive percentuali sul totale:

- vendite per trasformazione industriale	tonn.	9.926,040	23,5%
- vendite per esportazione	tonn.	17.782,730	42,2%
- vendite per aiuti alimentari	tonn.	971,192	2,3%
- vendite per indigenti	tonn.	9.645,350	22,9%
- vendite a favore di enti sociali	tonn.	2.775,006	6,6%
- vendite normali	tonn.	<u>1.038.473</u>	<u>2,5%</u>
TOTALE	tonn.	42.138,791	100,0%

Per quanto riguarda la gestione finanziaria di tale attività d'intervento, questa può essere sintetizzata secondo le risultanze dei conti FEOGA per l'esercizio 1989, come appresso specificato:

- Valore quantità giacente all'inizio del 1989 comprensivo del deprezzamento effettuato dalla Comunità.	£.	170.667.249.835
- Residuo acquisti 4° trimestre/88 periodo FEOGA	£.	6.341.413.305
- Spese di entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£.	<u>18.156.251.927</u>
TOTALE	£.	195.164.915.067
		=====

-Valore quantità vendute	£. 148.399.733.487
- Valore quantità giacenti a fine esercizio 1989	<u>£. 19.535.985.959</u>
<b>TOTALE</b>	<u>£. 167.935.719.446</u> =====

Alla fine del 1989 non risultano più stocks disponibili di carne disossata presso i centri d'intervento nazionale.

Si ritiene che nei primi mesi del 1990 sarà completamente esaurita ogni scorta di carne comunitaria in Italia e che comunque, al presente, non si intravedano le condizioni di un eventuale riapertura dell'intervento stesso.

### 1.3 OLIO DI OLIVA

Premesso che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'attività dell'A.I.M.A. in questo specifico settore ha riguardato finora 15 campagne di commercializzazione, e cioè dalla campagna 1975/76 fino a quella relativa alla campagna 88/89 ; nel corso di dette campagne l'AIMA ha provveduto all'acquisto dai produttori di circa 12.000.000 di quintali di prodotto.

Il mercato nazionale della produzione di olio di oliva nel corso del 1989 ha fatto registrare un andamento non sempre regolare, essendo stato caratterizzato da un'offerta piuttosto debole in conseguenza di un raccolto di olive che, nella campagna 88/89, è stato valutato attorno ai 4,4 milioni di quintali e che, dalle prime proiezioni, nella campagna 89/90 si dovrebbe aggirare intorno ai 5,5 milioni di quintali.

La fase organizzativa dell'intervento per la campagna 88/89 è stata avviata dall'AIMA, come di consueto, con la pubblicazione sulla G.U. n. 181 del 4/8/89 del

disciplinare relativo all'attuazione delle operazioni di intervento per detta campagna .  
Tuttavia, a causa della cennata situazione di mercato ed al mancato verificarsi di conferimenti, le strutture operative periferiche degli assuntori sono state utilizzate solo per il mantenimento in stoccaggio delle giacenze delle campagne di riporto .

All'inizio della campagna 88/89, erano quindi giacenti nei magazzini dell'intervento q.li 1.244.780 circa di olio di oliva delle varie qualità, quale prodotto acquistato nelle precedenti campagne e rimasto invenduto al termine della campagna 87/88, per un valore inventariale di £. 333.332.138.223 .

A fronte di tale situazione, e con riguardo sia all'offerta pressocchè nulla di prodotto sia alle notevoli quantità esportate, le vendite dovevano inequivocabilmente alleggerire le scorte dell'intervento.

Giova ricordare che le vendite, nelle quantità e nei tempi di svolgimento, sono disposte dalla Commissione CEE e devono essere effettuate dall'A.I.M.A. mediante gare.

Nel corso del 1989 la Commissione ha disposto n. 13 gare, delle quali n. 10 per la vendita sul mercato interno, n. 2 per aiuti agli indigenti della Comunità ed una per aiuto comunitario alla Polonia. Per ovvi motivi, il prodotto posto in vendita è sempre stato quello che da più tempo era stato introdotto all'intervento per una quantità complessiva di q.li 582.743,57 cui corrisponde un ricavato totale di £.169.429.937.467 .

Menzione a parte merita l'olio della campagna 1987/88: in tale periodo infatti, sono stati immessi all'intervento circa 330.000 q.li di prodotto che si sono ridotti a 280.000 circa a seguito sia dell'annullamento di un acquisto all'intervento di q.li 20.372 di olio vergine di oliva, sia a seguito di furti.

Al dicembre 1989 la situazione delle giacenze delle varie quantità di olio riferite alla campagna 87/88 era la seguente, con valori espressi in quintali :

## X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

assuntori	vergine	corrente	lampante	totale
A.I.P.O.	89.550,95	3.154,07	125,00	92.830,02
C.N.O.	3.334,78	1.354,97	70,70	4.760,45
U.N.A.S.C.O.	126.517,01	11.662,41	-----	138.179,42
C.I.O.S.	19.499,86	1.832,15	-----	21.332,01
FEDIT	21.421,00	3.609,00	-----	25.030,00
CENTRALE OL.	4.979,00	-----	-----	4.979,00
C.O.M.	<u>952,10</u>	<u>-----</u>	<u>-----</u>	<u>952,10</u>
	226.254,70	21.612,60	195,70	288.063,00

Per quanto concerne i rapporti con il FEAOG, nel corso del 1989 la Commissione CEE ha rilevato che gli acquisti di olio vergine effettuati dall'A.I.M.A. nel luglio - ottobre 88, a seguito delle analisi fatte eseguire dalla Commissione stessa da un laboratorio di propria fiducia dovevano considerarsi invece come olio di oliva vergine lampante, perchè di gusto imperfetto secondo la metodologia COI/T/20/DOC n.3 del 18/7/87.

Peraltro, nonostante l'AIMA abbia contestato l'esame analitico in quanto eseguito secondo una metodologia non recepita nè dalla CEE nè dallo Stato italiano, la Commissione ha, di contro, deciso l'annullamento di tutte le operazioni di vendita effettuate dall'AIMA e riferite alla campagna 1987/88 ed ha disposto la rivendita del prodotto entro il 30 giugno 1990.

Per quanto attiene i rapporti con gli assuntori, nel corso dell'anno sono state loro corrisposte le quote di acconto, previste dal contratto, sui compensi per il servizio espletato dai medesimi relativamente all'olio commercializzato nella campagna 1988/89.

In particolare, i pagamenti agli assuntori, effettuati a tutto dicembre 1988, a titolo di quote di acconto sui compensi per le spese sia di uscita che di magazzinaggio

ammontano, rispettivamente, a £. 1.069.086.785 e £. 12.481.940.905, per un importo totale di acconto di £. 13.551.027.690 ripartito tra i seguenti assuntori :

acconti compensi

<u>assuntore</u>	<u>spese uscita</u>	<u>spese di magazzinaggio</u>
UNASCO	£. 272.773.000	£. 4.497.884.485
CENTRALE OL.COOP.	£. 129.217.595	£. 1.094.749.830
CNO	£. 38.510.210	£. 252.233.190
OLEIFICI FASANESI	£. 213.575.400	£. 1.539.153.305
CIOS	£. 79.558.510	£. 647.766.365
UNOLCOOP	£. 64.724.965	£. 447.443.520
FEDIT	£. 270.727.105	£. 2.291.444.740
COM	-----	£. 7.251.135
AIPO	-----	£. 1.714.014.335

Durante l'anno 1989 si è dato, inoltre, corso alla revisione amministrativo-contabile, poichè alla definizione dei rendiconti di gestione presentati dagli assuntori per il prodotto commercializzato nella precedente campagna 1987/88.

Per ciò che concerne infine la quantificazione degli aiuti agli indigenti effettuati nella campagna di cui trattasi, sono stati distribuiti nel febbraio 89 q.li 1998,25 e nel luglio 89 q.li 5916,75 per un totale di q.li 7.915 per importi, rispettivamente, di £. 676.979.849 e di £. 2.064.343.917 per un totale, contabilizzato nei conti FEAOG, di £. 2.741.323.766.



#### 1.4 BURRO

Le recenti modifiche introdotte dalla CEE tese sia a limitare l'afflusso dei prodotti all'ammasso, con particolare riguardo del burro, sia a dilazionare in tempi più lunghi il corrispondente pagamento hanno centrato l'obiettivo se si considera che nel corso dell'anno 1989 nessun quantitativo di tale prodotto è entrato nei magazzini di deposito italiani.

L'attività preminente svolta nel settore del burro ha quindi riguardato lo smaltimento delle residue scorte in giacenza alla fine del precedente esercizio.

Le vendite, pertanto, sono avvenute per la destinazione ad uso da cucina (Reg. CEE 3143/85) e per la quantità di tonn. 910 alla quale vanno aggiunte tonn. 762,5 distribuite alle popolazioni indigenti ai sensi del Reg. CEE 3744/87 per un ammontare complessivo di tonn. 1672,5.

Tutto il burro destinato ad uso cucina è stato acquistato da n.5 ditte, le quali hanno direttamente provveduto a confezionarlo con proprio marchio commerciale e ad immetterlo al consumo.

#### 1.5 TABACCO

La produzione tabacchicola italiana commercializzata nel 1989 proveniente dal raccolto 1988 è di circa tonn. 184.000 e deriva dalla coltivazione di circa ha. 94.000.

Le Regioni maggiormente interessate sono la Campania con una produzione di oltre tonn. 107.000, l'Umbria con tonn. 22.500 circa, la Puglia e il Veneto con tonn. 17.700 circa.

La coltura risulta comunque presente in quasi tutte le Regioni ad eccezione della

Valle d'Aosta, Liguria, Calabria e Sardegna.

Le previsioni di raccolto per il 1989 sono superiori alla precedente annata e fanno ritenere che la produzione si aggirerà su circa tonn. 188.000.

Le varietà più significative sono Badischer con oltre tonn. 64.000 seguita da Bright, dal Burlej rispettivamente con tonn. 42.000 e 33.000.

Per quanto attiene, infine, la destinazione del prodotto del raccolto 1988, commercializzato nel 1989 si rileva che circa il 69% è stato esportato, il 20% è stato ceduto al Monopolio e il restante 11% è stato conferito all'intervento.

L'intervento, per i tabacchi in foglia o in colli, viene richiesto dai produttori e dalle ditte trasformatrici allorquando non sia stato possibile vendere tali prodotti nel libero mercato.

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari, l'A.I.M.A. provvede ad emanare l'"Atto Disciplinare" che regola le modalità con le quali la stessa Azienda attiva i "centri di intervento", gli adempimenti da osservare da parte dei conferenti all'ammasso, le procedure per l'acquisto del prodotto conferito, nonché gli obblighi previsti a carico dell'assuntore del servizio di stoccaggio.

L'uscita dei tabacchi dai magazzini di trasformazione e l'entrata nel magazzino di stoccaggio sono effettuate sotto controllo diretto dei dipendenti dell'A.I.M.A.. Per l'acquisto dei tabacchi conferiti viene nominata apposita Commissione di perizia, composta dai dipendenti A.I.M.A. che provvedono alla valutazione dei tabacchi ed alla loro classificazione, ai fini della determinazione del "prezzo di intervento derivato" previsto per singolo grado di qualità.

Al 31.12.89 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio tonn. 54.382,715 di tabacco in colli per un valore di £. 76.496.793.460, relativamente ai raccolti 1986,1987 e 1988.

La vendita dei tabacchi in giacenza avviene mediante bando di gara predisposto dalla Commissione CEE e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della CEE. Le offerte sono presentate a Bruxelles.

Nel 1989 sono stati messi in vendita, e consegnati agli aggiudicatari, i tabacchi in colli dei raccolti 1985,1986,1987 per tonn. 18.879,262 e per £. 9.540.064.672.

Tali vendite, di regola, sono effettuate per l'esportazione verso Paesi Terzi.

Il conto di gestione, per il settore tabacco in colli, si è articolato, nel 1989, per i raccolti 1985,1986,1987 e 1988 conferiti all'ammasso nelle seguenti voci:

- vendite e scorte	£. 8.170.002.527
- spese tecniche	£. 6.935.143.200
- spese di finanziamento	£. 3.969.166.900

Il conto di gestione, pertanto, si chiude con un saldo debitorio di £. 19.074.312.627 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

## 1.6 ALCOLE

a) Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini ottenuti da uve da mensa.

Al fine di poter accedere agli interventi comunitari nel settore vitivinicolo, gli art. 35 e 36 del Reg. CEE n. 822/87 obbligano i produttori a procedere, in via preliminare, ad

effettuare la distillazione, rispettivamente, dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) e dei vini ottenuti da uve da mensa.

L'alcole ottenuto, purchè con gradazione alcoolica non inferiore a 92°, viene conferito presso l'Organismo d'intervento e dallo stesso acquistato ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione, con riconoscimento di una partecipazione del FEOGA, fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole, con spese a carico del FEOGA.

Per quanto riguarda l'alcole derivato dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al citato art.35 del Reg.CEE n. 822/87, per le campagne 1987/88 e 1988/89, è stata sostenuta la spesa complessiva di £. 86.850.372.580, l'importo di £. 29.807.347.145 rappresenta la quota di partecipazione a carico del FEOGA per l'acquisto di Hn. 299.874,72 di alcole.(All. n.8 )

Al 31 dicembre 1989 la quantità complessiva dell'alcole in giacenza presso i magazzini dell'intervento era di Hn. 2.265.027.

Per ciò che concerne l'alcole derivato dalla distillazione dei vini da uve da mensa di cui al citato art. 36 del Reg.CEE n. 822/87, per la campagna 1988/89 è stata pagata dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 18.347.543.430 per l'acquisto di ettanidri 19.439 di alcole grezzo e di ettanidri 43.191 di alcole neutro; di tale spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 9.174.466.245.

Al 31 dicembre 1989 la quantità complessiva dell'alcole in giacenza presso i magazzini dell'intervento era di ettanidri 898.100 . Per il predetto alcole sono stati pagati i compensi di magazzinaggio per complessive £. 5.199.347.480.

Con decisioni della Commissione (CEE), adottate in applicazione dell'art. 37 del Reg.CEE n. 822/87, è stato disposto il versamento all'A.I.M.A. di un acconto di £. 35.087.634.301 sul costo di smercio sia dell'alcole proveniente dalla distillazione dei vini da uve da mensa che da quello proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione prevista dall'art. 35 del citato Regolamento .

b) Distillazione obbligatoria dei vini da tavola.

Anche l'art. 39 prevede la possibilità di conferire all'A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorquando si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

Gli oneri sostenuti per l'acquisto e il magazzinaggio dell'alcole da parte dell'Organismo d'intervento sono a totale carico del FEOGA.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1989 è stata pagata dall'AIMA la somma complessiva di £. 69.233.336.840 per l'acquisto di ettanidri 41.874 di alcole grezzo e di ettanidri 151.793 di alcole neutro.

Al 31 dicembre 1989 la quantità complessiva dell'alcole proveniente dalle distillazioni di cui all'art. 39 e giacente nei magazzini dell'intervento era di Hn. 1.965.340. Per il predetto alcole sono stati pagati compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 7.758.520.365.

Con decisioni della Commissione (CEE), adottate in applicazione dell'art. 40 del Reg.CEE n. 822/87, è stato disposto il versamento all'AIMA di una somma a titolo di

deprezzamento complementare di tale alcole, dell'importo di £. 72.203.918.572 .

c) Smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni obbligatorie.

Le norme relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni obbligatorie dianzi citate sono state emanate con Reg. CEE del Consiglio n. 3877/88 del 12.12.1988 e della Commissione n. 1780/89 del 21.6.1989.

In applicazione di tali disposizioni nel 1989 sono state espletate alcune gare, con le quali si è proceduto all'aggiudicazione di complessivi 1.780.000 ettanidri di alcole, al prezzo medio di £. 22.400 per ettanidro, detenuto nei magazzini degli Organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano e destinato all'esportazione in Paesi extracomunitari.

Dalla predetta quantità di alcole venduto, ettanidri 795.626 sono in deposito presso l'AIMA; di quest'ultimo quantitativo al 31 dicembre 1989 sono stati consegnati agli acquirenti ettanidri 94.000.

## 1.7 · ORTOFRUTTICOLI

Il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori.

Tale misura di intervento è limitata a soli 14 prodotti ortofrutticoli per i quali la Comunità Economica Europea ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, e cioè a undici specie di frutta, (mele, pere, pesche, nettarine, arance, limoni, mandarini, clementine, satsuma, uva da tavola, albicocche) ed a tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso .

soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonchè agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;
- cessione alle industrie di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele, pesche).

La cessione per una delle destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta della organizzazione dei produttori, mentre la cessione per altre destinazioni è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A..

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita spetta alle Associazioni il contributo di compensazione finanziaria - liquidato dall'A.I.M.A. - e riferito, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione. (All. n. 9 - 10 - 11 )

## 2. AIUTI ALLA PRODUZIONE

### 2.1 RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE PER GLI AMIDI

Con regolamento CEE n. 1010/86 e 2169/86 sono state fissate le norme per la concessione delle restituzioni alla produzione per l'amido di mais, frumento, riso e per la fecola di patate, utilizzate per la produzione di taluni prodotti industriali dei settori chimico-farmaceutico, cartario e tessile.

Lo scopo della disciplina comunitaria è quello di sostenere la produzione degli amidi ottenuti da cereali comunitari ovvero dalla fecola di patate comunitaria. Tale scopo viene raggiunto concedendo agli utilizzatori di amido una restituzione variabile trimestralmente in relazione alla differenza tra i prezzi d'intervento del mais e degli altri prodotti e i prezzi mondiali degli stessi prodotti.

Nel corso dell'anno 1989 sono state pagate restituzioni per un importo totale di £. 29.903.951.885 di cui £. 28.035.109.330 per restituzione alla produzione di amido derivato da mais e frumento e £. 1.868.842.555 per restituzione alla produzione di amido derivato da fecola di patate.

Detti importi riguardano l'utilizzo di tonn. 179.665,139 di amido, di cui tonn. 164.301,326 derivate dal mais, tonn. 4.688,787 derivate dal frumento e tonn. 10.665,026 derivate dalla fecola di patate.

Le citate quantità di amido sono state utilizzate per il 55% nel settore delle industrie cartarie, per il 44,5% in quello chimico-farmaceutico e per lo 0,5% in quello tessile.



## 2.2 INTEGRAZIONE DI PREZZO AL GRANO DURO

L'integrazione di prezzo al grano duro è stata istituita con la campagna agraria 1966/67 in base al regolamento CEE del Consiglio, n. 120/1967, del 13.6.1967, che stabiliva l'erogazione di un'integrazione, commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo di intervento del prodotto, a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulle quantità previste per la cessione all'organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

L'integrazione ha lo scopo, come già enunciato, di coprire la differenza fra il prezzo minimo garantito e il prezzo di intervento del prodotto : il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno, fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della Comunità; il secondo (prezzo d'intervento) è un prezzo al quale lo Stato membro si impegna ad acquistare il prodotto.

L'erogazione dell'aiuto, corrisposta sulla base dell'estensione della superficie effettivamente seminata a grano duro sulla quale è stato effettuato il raccolto e condizionata ad un sistema di controlli e sondaggio in Azienda, viene effettuata agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Nell'anno 1989, l'attività in questo settore si è estrinsecata nel completamento dei pagamenti dell'aiuto relativo al grano duro di produzione 1988 e nell'inizio di quelli riferiti al grano duro di produzione 1989.

Per quanto riguarda il raccolto 1988, i cui termini di pagamento erano fissati al 30 aprile dell'anno successivo, l'importo erogato nel corso del 1989 è risultato di £. 333.367.335.040, per numero 260.661 produttori e 1.523.137,9615 ettari di terreno seminato.

I pagamenti di tale raccolto hanno avuto inizio nel novembre 1988, con erogazione complessiva ammontante a £. 386.256.751.545, per n. 291.988 produttori, ha 1.764.787,2215 e costituisce il 96% delle richieste.

E' risultato generalmente assicurato il rispetto dei menzionati termini di pagamento, salvo sporadici e particolari casi di oggettiva impossibilità rientranti nelle ipotesi appresso indicate: procedure giudiziarie e successorie, ricorsi amministrativi, fermi amministrativi per recupero di pagamenti indebiti, conguagli di pagamenti già effettuati in termine per importi inferiori al dovuto, nonchè per necessità di controlli e accertamenti per l'individuazione del titolare dell'aiuto, ove sia dubbia o controversa.

Per quanto concerne il raccolto 1989, il compimento delle operazioni relative alla ricezione delle domande, all'istruttoria ed alla liquidazione delle stesse, nonchè all'espletamento dei controlli, è stato demandato ai seguenti enti ed uffici ed è concesso per le seguenti regioni :

- Uffici provinciali degli Enti di Sviluppo Agricolo  
per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna.
  
- Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione  
per le regioni Campania e Sicilia.
  
- Settori Decentrati Agricoltura  
per le provincie della regione Lazio

- Servizi Decentrati Agricoltura, Foreste e Alimentazione - Sezione Alimentazione  
per le provincie della regione Marche
  
- Amministrazioni Provinciali - Assessorati Agricoltura - Sezioni A.I.M.A.  
per le provincie della regione Toscana.

I pagamenti dell'aiuto comunitario, fissato in £. 265.973,54 per ogni ettaro di superficie in cui è conseguito il raccolto, sono iniziati nel novembre del 1989, ammontavano al 31 dicembre dello stesso anno a £. 30.489.636.810 e riguardavano n. 17.638 produttori ed ettari 114.634,2295. ( All. n. 13 )

Per quanto concerne infine il sistema generale dei controlli, il regolamento CEE della Commissione, n. 1738/89, del 19.6.1989, ha poi introdotto nuove disposizioni in materia di controlli aziendali, alcune delle quali con effetto sin dalla campagna 1989/90.

Quest'ultime prevedono, in particolare il controllo, mediante sopralluogo, di tutte le dichiarazioni riguardanti superfici superiori a 40 ettari, nonchè l'aumento della percentuale minima del predetto controllo (fissata ad almeno il 5% delle domande nell'unità amministrativa competente) in caso di scoperta di un significativo numero di dichiarazioni false o se la superficie totale dichiarata superi del 15% quella risultante dalle statistiche ufficiali della campagna precedente.

L'emanazione di tali sistemi di controllo è da riconnettersi all'indagine straordinaria effettuata dalla Comunità in Italia nel corso del 1987, i cui risultati e le connesse implicazioni sono attualmente oggetto di controversia tra la competente autorità italiana (Ministero dell'Agricoltura e Foreste) che, preordinandola, ha partecipato all'indagine stessa e la Comunità medesima che ha comunicato di non essere disposta al riconoscimento totale delle spese erogate per l'aiuto al grano duro dal 1984 al 1987.

L'introduzione delle riferite nuove disposizioni in materia di controlli è apparsa, peraltro, decisamente tardiva rispetto alla possibilità di una loro integrale attuazione sin dalla campagna produzione 1989. Ciò per la già avvenuta esecuzione di controlli aziendali, esperiti in base alla precedente normativa, causata dalla raccolta estremamente anticipata del prodotto che avviene, soprattutto, nelle regioni meridionali ed insulari.

Tale circostanza potrebbe determinare un ulteriore rifiuto della CEE al totale riconoscimento della spesa, attinente all'aiuto in parola, ove non venisse accolta la richiesta di slittamento applicativo proposta dalle autorità italiane, considerato che l'AIMA appare obbligata in ogni caso alla corresponsione della spesa in presenza di un diritto soggettivo dei produttori interessati.

### 2.3 RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE

L'aiuto inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione è stato istituito, con la campagna 1988/1989, in base al regolamento CEE del Consiglio, n.1094/88, del 25.4.1988 e con il regolamento CEE della Commissione, n. 1272/88, del 29.4.1988.

Detto aiuto, pur inserendosi nell'azione comune intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, risulta dettato anche dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari per favorirne l'adeguamento al fabbisogno dei mercati.

Il regime del ritiro, esteso a tutti i seminativi per effetto dell'annuale rotazione colturale, non comprende quelle terre coltivate a prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati e deve necessariamente incidere per almeno il 20% della superficie totale aziendale coltivata a seminativi, per un periodo minimo di cinque anni con possibilità di rescissione dell'impegno dopo tre anni.

Le terre ritirate possono essere lasciate a riposo con possibilità di rotazione, rimboscate oppure utilizzate a scopi non agricoli.

Previa autorizzazione degli Stati membri, possono essere, altresì destinate alla creazione di pascoli per l'allevamento estensivo; ovvero destinate alla produzione di lenticchie, ceci e vecce.

Per le finalità succitate, l'aiuto stesso è finanziato, per la parte comunitaria, sia dalla sezione "orientamento" che dalla sezione "garanzia" del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), ma comunque con le modalità d'applicazione finanziarie applicabili alla sezione garanzia.

Le norme disciplinanti la materia prevedono in particolare :

- l'aiuto è finanziato, per la parte nazionale, dal Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- l'aiuto è concesso in tutto il territorio nazionale, fatte eccezione per quello della provincia autonoma di Trento e comprende i seminativi effettivamente coltivati nel periodo dal 1.9.1987 al 30 aprile 1988, escluse le superfici convertite in seminativi nel primo semestre del 1988;
- l'aiuto è corrisposto ad ettaro, con importi differenziati in rapporto all'ubicazione dei seminativi (in pianura, collina o montagna) e del loro ritiro puro e semplice (nel qual caso viene erogato l'intero importo) o del loro riutilizzo per i reimpieghi appositamente previsti (l'importo viene, in tal caso, ridotto nelle misure stabilite, per le diverse fattispecie). Per la campagna in riferimento, gli importi interi variano da un massimo di £. 908.600 per ogni ettaro di seminativo ritirato della pianura padano-veneta ad un minimo di £. 627.760 per ogni ettaro ritirato nelle zone di montagna. Detti importi vengono invece ridotti del 40% nei casi in cui il seminativo ritirato viene destinato alla creazione di pascoli per l'allevamento estensivo od alla produzione di lenticchie, ceci e vecce e dal 5% al 50% nei casi ammessi all'utilizzo per fini non agricoli di cui...

dall'imboschimento o nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale;

- il controllo in loco è effettuato annualmente su un numero di aziende non inferiore al 5% rispetto al totale. Le aziende da controllare devono essere scelte secondo criteri di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentatività del campione, in funzione anche dell'importanza finanziaria dei pagamenti.

Nell'anno 1989, ed entro il 31 dicembre così come stabilito dalla disposizione regolamentatoria, si è proceduto, pertanto, a erogazioni per complessive £. 53.850.965.480 - di cui £. 19.854.614.730 di quota FEAOG e £. 33.996.350.750 di quota nazionale - relative a n. 5991 destinatari e 91.616,96 ettari di seminativi ritirati. (All. n. 14)

## 2.4 OLIO DI OLIVA

Questo intervento, istituito dalla Comunità con Reg. CEE n. 136/66 del Consiglio per garantire una equa remunerazione ai produttori di olio di oliva danneggiati dall'abbattimento dei dazi doganali sulle materia prime, interessa ogni anno circa un milione di olivicoltori e rappresenta, soprattutto nelle regioni a spiccata vocazione olivicola, una voce importante nei bilanci delle aziende agricole.

Ai produttori associati che abbiano una produzione media superiore al quantitativo fissato dalla CEE spetta l'aiuto in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto presso frantoi riconosciuti, mentre ai produttori associati ma con produzione inferiore al suddetto quantitativo e ai produttori non associati spetta l'aiuto calcolato applicando alle

piante in produzione le rese in olive ed olio fissate per ogni campagna dalla CEE per le diverse zone omogenee di produzione.

A decorrere dalla campagna 1987/88 la CEE ha fissato un tetto massimo produttivo di olio di oliva cui va commisurato l'aiuto in modo tale che, qualora la produzione effettiva dei Paesi membri superi tale limite, viene prevista una riduzione dell'aiuto proporzionale al superamento del tetto stesso. Tale situazione ha determinato una revisione sistematica delle procedure : in particolare la CEE, infatti, ha emanato il regolamento 88/89 che modifica, tra l'altro, i criteri di competenza per la determinazione dell'aiuto spettante ai singoli produttori e stabilisce termini perentori entro i quali gli Stati membri devono provvedere al pagamento dell'aiuto. Detta normativa è stata recepita con D.M. 19 luglio 1989 pubblicato sulla G.U. n. 340 del 14 ottobre 1989, con cui viene modificato ed integrato il precedente D.M. 2 gennaio 1985 e vengono attribuiti all'AIMA i compiti che precedentemente erano svolti dalle Regioni.(Alleg. n. 15 )

## 2.5 SOIA

L'aiuto comunitario è costituito da un'integrazione di prezzo, da versare ai "primi acquirenti" trasformatori e non, che hanno stipulato con i produttori agricoli contratti di coltivazione e vendita dei semi di soia nei quali deve essere previsto, per il "primo acquirente", l'impegno a ritirare tutto il prodotto ottenuto e a pagare un prezzo minimo fissato dalla Comunità in misura tale da garantire ai produttori una equa remunerazione.

L'istituzione di tale regime di aiuto in aggiunta a molti altri fattori di ordine colturale ha fatto sì che la coltivazione della soia abbia acquistato sempre maggiore rilievo, tanto da indurre la Comunità Economica Europea ad introdurre anche per tale produzione un limite massimo, superato il quale viene proporzionalmente ridotto l'importo dell'integrazione

La riduzione dell'integrazione di prezzo insieme ad altri fattori legati alle variazioni dei prezzi nel mercato mondiale dei semi di soia ha finito con lo scoraggiare i produttori che in molti casi hanno ridotto per la successiva campagna 88/89 la superficie destinata a soia ed hanno optato per le colture considerate più remunerative. La produzione riscontrata, infatti, per la campagna 88/89 si attesta intorno ai 14 milioni di quintali a fronte dei 17 milioni di quintali prodotti nella campagna precedente.

Il regime di aiuto ha subito una sostanziale modifica a partire dal 1° settembre 1989 in seguito all'emanazione del Reg. CEE n. 2537/98 dell'8.8.89, la cui principale innovazione, oltre a quella di una revisione del sistema dei controlli, è costituita dall'introduzione della prefissazione dell'integrazione e della identificazione dei semi, già in vigore nel settore dei semi di colza e di girasole. (All. n. 16 )

## 2.6 COLZA E GIRASOLE

Per tali prodotti la CEE ha previsto la concessione di una integrazione di prezzo al fine di proteggere il reddito dei produttori, danneggiati dall'abolizione delle tariffe doganali per le materie prime resasi necessaria in considerazione della forte dipendenza degli Stati membri dal mercato mondiale.

L'aiuto riguarda i prodotti trasformati e l'attività di trasformazione avviene sotto il controllo degli Uffici Imposte di Fabbricazione (UTIF), dipendenti dal Ministero delle Finanze. (All. n. 17 - 18 )



## 2.7 LINO

L'aiuto comunitario alla produzione ha il fine di promuovere ed incentivare l'utilizzazione del lino all'intervento della Comunità.(All. n. 19 )

## 2.8 COTONE

L'aiuto è concesso allo "sgranatore" che procede al ritiro del prodotto dal coltivatore, con il quale stipula appositi contratti per aziende ubicate nelle regioni Sicilia e Veneto.

I controlli sono effettuati dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e riguardano l'accertamento delle superfici, delle rese conseguite, della quantità ritirata e della effettiva trasformazione del seme. I quantitativi complessivi di cotone posti sotto controllo ammontano a circa 300 quintali.

## 2.9 BACHI DA SETA

L'aiuto comunitario è concesso all'allevamento dei bachi in rapporto al numero dei telaini di bachi allevati, i cui bozzoli cerniti sono ritirati dalle strutture operative abilitate ai termini del D.M. 21.6.1982.

Per la campagna 1988/89 gli aiuti corrisposti ai bachicoltori sono stati pari a complessive £. 600.410.215 in relazione a n. 3.325.5 telaini allevati e risultati conformi ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria e certificati dall'Associazione Nazionale Bachicoltori.

## 2.10 SEMENTI DI BASE CERTIFICATE

L'aiuto concesso nel 1989 - campagna 1988/89 - ai coltivatori moltiplicatori delle sementi, sulla base delle certificazioni delle quantità e qualità del seme ammissibile accertato dall'Ente Nazionale delle Sementi Elette, con sede a Milano, è stato di £. 1.148.730.820 (All. n. 20 ).

## 2.11 FORAGGI ESSICCATI

L'aiuto è concesso alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati di cui al Reg.CEE n.2996/87, di produzione nazionale.

Nel settore, l'A.I.M.A. ha erogato aiuti per £. 46.509.181.895 riferiti alle campagne di commercializzazione 1988/89 e 1989/90 (All. n.21).

## 2.12 LEGUMINOSE IN GRANI

La misura prevista dalla regolamentazione comunitaria per detto prodotto è mirata alla sua utilizzazione per l'alimentazione umana e per quella zootecnica. Gli utilizzatori delle leguminose, beneficiari dell'aiuto, effettuano la sola trasformazione per alimenti zootecnici.

L'aiuto erogato nell'anno 1989 è di complessive £. 3.914.500.675, concesse all'impresa utilizzatrice riconosciuta, per le campagne di commercializzazione 1988/89 e 1989/90.(All. n. 22 )

### 2.13 VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuti al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito, a partire dalla campagna 1980/81, con Reg.CEE n.1357/80 modificato da ultimo dal Reg.CEE n.467/87. Il citato Reg.1357/80 ha altresì previsto la concessione a favore dei medesimi beneficiari di un premio supplementare a carico dei bilanci nazionali.

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzare nell'ambito del patrimonio bovino nazionale le razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonchè di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che detengano in azienda vacche nutrici appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione della domanda di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero caseari per dodici mesi e di detenere, per almeno sei mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per la campagna 1988/89 l'importo unitario del premio, è stato di 50 ECU, di cui 25 ECU, pari a £.40.325, finanziati dal FEOGA, e 25 ECU, pari a £.40.325, a carico dei fondi nazionali.

Nell'anno 1989 sono state iniziate le operazioni di pagamento relative alla campagna 1988/89, nonchè quelle di precedenti campagne relativamente a pratiche definite in ritardo dagli organi regionali per l'espletamento di supplementi di istruttoria.

Le spese sostenute al 31 dicembre 1989 ammontano a complessive £.34.939.083.530 di cui £.17.468.932.855 a carico dei fondi FEOGA e £.17.470.222.675 riferite all'aiuto gravante sui fondi nazionali.(All. n. 23 - 24 )

#### 2.14 NASCITA VITELLI

Con Reg.CEE 464/75 è stato istituito per la campagna 1975/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuti alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari.

A partire dalla campagna 1984/85, con Reg.CEE 1064/84 del 16.4.84, è stato altresì istituito, ad integrazione del premio comunitario, un premio complementare a carico del bilancio nazionale.

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è stata istituita per sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini e per favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

Il beneficio è corrisposto, sulla base di domanda di premio, al produttore nella cui stalla è nato il vitello, subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della sua permanenza in vita sei mesi dopo la nascita .

Nell'anno 1989 sono continuate le operazioni di pagamento dell'aiuto relativo a precedenti campagne di commercializzazione ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati anteriormente al 2.4.1989, data ultima di applicazione del Reg.CEE 1346/86, in virtù della proroga fissata con D.M. 23.1.89.

La spesa sostenuta, ammonta complessivamente a £.98.072.683.008, di cui £.27.825.453.862 riguardano l'aiuto la cui spesa è a carico del FEOGA e £.70.247.229.146 riguardano il premio complementare la cui spesa è a carico dei fondi

nazionali.(All. n. 25 - 26)

## 2.15 OVI-CAPRINI

La normativa comunitaria di base che regola il settore delle carni ovine e caprine è stata introdotta con il Reg.CEE n.1837/80.

L'articolo 5 del citato regolamento prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dovute alla differenza tra il prezzo di riferimento di una Regione comunitaria e il prevedibile prezzo di mercato per tale Regione.

L'Italia, che ricade per intero nella Regione 1, non ha mai potuto concedere il premio alle pecore in quanto, in tale Regione, non si è verificata alcuna perdita di reddito come sopra rilevata, mentre è stato possibile concedere, a norma dello stesso regolamento, il premio previsto per la Regione 2, cioè la Francia, a tutte le pecore i cui agnelli vengono mantenuti in vita per almeno due mesi.

Per la campagna 1988 è stata prevista la concessione di aiuti nella misura di £.31.312 per pecora e di £.25.049 per capra da liquidarsi nell'anno 1989.

Al fine di aderire alle esigenze economiche degli allevatori operanti in zone cosiddette "svantaggiate", la CEE ha dato facoltà agli Stati membri di concedere subito acconti nella misura di £.14.511 per'pecora e di £.11.610 per capra.

Nel corso dell'anno 1989 si è provveduto, oltre al completamento dei pagamenti relativi agli aiuti delle precedenti campagne 1986 e 1987 rimasti ancora in sospeso, alla corresponsione di tutti gli acconti richiesti per la campagna 1988 e dei rispettivi saldi, nonchè alla liquidazione dei premi interi della stessa campagna 1988 relativi ad elenchi pervenuti a tutto il 31.12.89.

Da notare, al riguardo, che il previsto termine di scadenza del 31.12.1989 per il pagamento di detti premi è stato prorogato al 31/3/1990 e pertanto la restante spesa per tale campagna graverà sull'esercizio 1990.

L'importo complessivo pagato nel 1989 per aiuti al settore ovi-caprino è stato di £.136,4 miliardi.(All. n. 27)

## 2.16 LATTICELLO LIQUIDO

Si tratta di un contributo comunitario riservato ad un sottoprodotto - detto latticello - ottenuto dalla lavorazione del burro e delle creme di latte, che normalmente viene impiegato come alimento per animali, ed in particolare per suini, e non va confuso col siero (che non ha diritto all'aiuto) , derivato invece dal processo di caseificazione.

E' da considerare il carattere del tutto marginale (circa 15 miliardi annui) che l'aiuto al latticello riveste in Italia, se paragonato a quello ben più rilevante pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ultimi, infatti, dispongono di una abbondante produzione lattiera che consente loro una diversa utilizzazione del latte: per uso alimentare e per la fabbricazione dei formaggi, oppure, in seguito a processo di scrematura, per la produzione di burro e latte scremato liquido, nonchè, dopo disidratazione, per la fabbricazione di latte scremato in polvere.

In Italia, invece, la produzione lattiera risulta essere scarsa poichè il latte viene completamente assorbito attraverso il consumo diretto e la trasformazione in formaggio.

A ciò si aggiunge il fatto che il latticello prodotto in Italia, per il quale l'AIMA paga l'aiuto, non deriva dalla burrificazione del latte, ma esclusivamente dalla lavorazione delle creme ricavate dal processo di lavorazione dei principali formaggi italiani, quali il

parmigiano reggiano e grana padano, che sono semigrassi e cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato. Da tali creme contenenti il 30-35% di grasso si ricava il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (in caso di porcilaie annesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Nel corso del 1989 la CEE ha sospeso l'applicazione della normativa che consentiva l'erogazione del cosiddetto aiuto speciale sul latticello e sul latte scremato liquido destinato all'alimentazione dei suini e pertanto ai produttori viene corrisposto solo l'aiuto normale.

Attualmente le ditte autorizzate dal Ministero dell'Agricoltura a beneficiare dei contributi CEE sul latticello sono poco più di 1.000, concentrate prevalentemente nel nord Italia .

Nel corso dell'anno sono stati erogati, a circa 600 beneficiari, aiuti per complessive £.18.519.586.820.(All. n. 28)

## 2.17 LATTE SCREMATO IN POLVERE

L'Italia, pur non producendo latte scremato in polvere, ne utilizza comunque grossi quantitativi, essendo tale alimento la base per la fabbricazione dei mangimi, soprattutto di quelli per vitelli.

Gli operatori italiani, costretti dunque ad importare polvere di latte dai paesi produttori, sopportano superiori costi di produzione dei mangimi, costi derivanti essenzialmente da spese per il trasporto della materia prima e per lo sdoganamento della stessa.

Il Reg.CEE 1624/76 prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato dal paese fornitore. Gli

operatori italiani che acquistano all'estero tale prodotto hanno il vantaggio di comprare il prodotto stesso già scontato dell'aiuto CEE, a condizione che costituiscano una cauzione di ammontare pari all'aiuto percepito, maggiorato del 10%, presso la dogana di importazione italiana .

Se, nel periodo che intercorre tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal paese di origine del latte scremato in polvere e la data di effettiva trasformazione dello stesso in alimento composto per animali, interviene un incremento dell'aiuto comunitario, l'AIMA corrisponde l'incremento di aiuto direttamente al mangimificio trasformatore.

Infine, alcuni operatori italiani, che dispongono di un impianto di sprayzzazione, trovano conveniente acquistare in Italia, e più frequentemente all'estero, latte scremato liquido o concentrato che, trasformato in polvere, viene successivamente incorporato in un alimento per animali.

In quest'ultimo caso l'AIMA interviene pagando l'aiuto CEE per intero al trasformatore, sulla base delle relazioni di controllo trasmesse dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Nel corso del 1989 sono state liquidate ai 16 beneficiari istanze di pagamento per un importo complessivo di £.8.439.661.705. (All. n. 29)



### 3 AIUTI ALLO STOCCAGGIO PRIVATO

#### 3.1 CARNI BOVINE

Gli interventi comunitari nel settore della carne bovina trovano il loro completamento nelle operazioni di concessione di aiuti all'ammasso privato di tali carni secondo le modalità indicate nel Reg.CEE n.1091/80. L'ammasso privato ha lo scopo di contribuire, unitamente all'intervento pubblico, a ridurre in taluni periodi le tensioni di mercato senza però determinare la formazione di giacenze che comportano un notevole appesantimento degli oneri di gestione.

Nel corso del 1989 tale misura è stata disposta con Reg. CEE n.2965/89, del 2 ottobre 1989, in esecuzione del quale sono state ammassate tonn.2.314 di prodotto in osso e sono stati effettuati pagamenti per una spesa di £.7.085.976.762.(All. n. 30 )

Sempre durante l'anno 1989 è stato disposto con Reg.CEE n.1684/89 del 14.4.1989 un ammasso limitato alle carni provenienti da animali allevati nelle zone colpite da afta epizootica, in esecuzione del quale sono state ammassate tonn.800 di prodotto in osso per un periodo di 3 mesi. I pagamenti per questo tipo di intervento sono stati effettuati nel corso del medesimo anno ed hanno comportato una spesa di £.594.074.000.

#### 3.2 CARNI SUINE

Gli interventi comunitari nel settore suino si esplicano attraverso la concessione di aiuto all'ammasso privato secondo le modalità di cui al Reg. CEE n.1092/80.

Nel corso del 1989 tale misura non è stata attuata, salvo un limitato intervento riservato alle carni provenienti da animali allevati nelle zone colpite da afta epizootica

disposta con regolamento (CEE) n.1388/89 del 22 maggio 1989 a norma del quale sono state ammassate tonn.518 di prodotto.(All. n. 31 )

Nel corso dell'anno 1989, sono stati effettuati pagamenti per una spesa di £.4.121.287.160, a fronte degli ammassi del precedente anno 1988 a norma del Reg.CEE n.322/88 e di £.114.696.795, a fronte degli ammassi effettuati nell'anno 1989 a norma del Reg. CEE n.1388/89 sopra specificato.

### 3.3 FORMAGGIO GRANA

Le misure varate dalla CEE a sostegno dei formaggi tipici italiani più importanti, e cioè grana padano e parmigiano reggiano, rappresentano l'unica vera misura di sostegno del mercato di tali prodotti .

L'intervento comunitario rappresenta un incentivo economico assai rilevante che sopperisce all'impossibilità di effettuare l'intervento pubblico, peraltro previsto dalla CEE, per l'esiguità dei prezzi di intervento proposti, £.890.097/q.le per il parmigiano reggiano e £.807.915/q.le per il grana padano, che non consentono in alcun modo il pieno recupero dei rispettivi costi di produzione.

Nel corso dell'anno 1989 le somme erogate sono state : £. 98.767.996.835 per il Parmigiano Reggiano e £. 60.573.339.500 per il Grana Padano.(All. n. 32 - 33 )

### 3.4 FORMAGGIO PROVOLONE

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano, discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima e massima dell'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1989 sono stati stipulati n.136 contratti per tonn.3.695 di provolone e sono stati erogati aiuti per £.4.425.716.055.(All. n. 34 )

### 3.5 FORMAGGIO PECORINO ROMANO

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria, rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto l'intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato, da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1988/89, a causa di una iniziale pesantezza di mercato nel corso dell'anno 1989 si è avuto un intervento limitato al periodo 31.3.89 - 1.6.89 e ad un contingente massimo di 14.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi.

Nonostante la limitatezza del quantitativo ammassabile disposto dalla CEE (tonn.14.000) il pecorino romano , entrato all'ammasso nel corso dell'anno 1989 ha superato tale limite (tonn.20.350) grazie alla tempestività della reimmissione del formaggio in ammasso, utilizzando gli svincoli presentati nel corso della campagna.

Rispettando infatti la regola comunitaria di non superare, nel corso di ciascun giorno di ammasso, il limite prefissato dalla CEE si è potuto estendere il beneficio dell'ammasso, seppure in percentuale variabile, a tutti i produttori di formaggio pecorino romano.(All. n. 35 )

### 3.6 BURRO

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'AIMA in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1989 sono stati corrisposti aiuti per £.647.083.655 su tonn. 1.445 di burro oggetto di n.16 contratti di ammasso privato campagna 1988/89.(All. n. 36 )

### 3.7 VINI E MOSTI

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti e il loro ricollocamento, sottraendo tali prodotti dal mercato per un determinato periodo di tempo, ha un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto al magazzinaggio è subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e, quindi, a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" e precisamente dal 16 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi, se tali contratti hanno per oggetto i vini da tavola, mentre la scadenza è sempre alla data del 15 settembre se i contratti medesimi hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio a "lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità, per il titolare del contratto, di avviare alla distillazione una parte del

quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di 4 mesi, in modo da ritardarne ancora l'immissione sul mercato.

Nel 1989 è stata sostenuta una spesa complessiva di £.38.937.220.130.(All. n. 37)

#### 4. AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E A SOSTEGNO DEI MERCATI

##### 4.1 TRASFORMAZIONE DI ARANCE E LIMONI IN SUCCHI AD USO INDUSTRIALE

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è dato dal fatto che l'attuale situazione nel settore delle arance e dei limoni è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni, con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò devesi aggiungere che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi Terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a questi ultimi un prezzo minimo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità Economica Europea.

Le fasi della trasformazione avvengono sotto il controllo diretto di una apposita commissione nominata dagli Assessorati all'Agricoltura delle Regioni competenti per territorio.

Nel corso del 1989 limitatamente alle arance, - oltre alla definizione di n.4 domande, relative ad altrettanti industrie agrumarie, per operazioni effettuate nel corso della campagna di trasformazione 1987/88, per una spesa complessiva pari a £.476.216.600 - l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n.122 domande relative ad

altrettante industrie trasformatrici per i quantitativi, la varietà e gli importi sotto indicati riferiti alla campagna di trasformazione 1988/89:

varietà	quantitativo (q.li)	importo un. (£./q.le)	totale (£.)
BIONDO	20.022,31	10.409,31	208.418.412*
	<u>362.388,45</u>	10.658,52	<u>3.862.524.484</u>
	382.410,76		4.070.942.896
MORO,TAROC -	639.087,26	16.371,45	10.462.785.093
CO E SANGUI-	7.340.200,68	16.763,40	123.046.719.991
NELLO	<u>7.979.287,94</u>		<u>133.509.505.084</u>
SANGUIGNO	579,88	11.275,68	6.538.540
totale	<u>8.362.278,58</u>		<u>137.586.986.520</u>

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n.92 industrie trasformatrici è sintetizzato dai seguenti dati :

I semestre	quantitativo	ammesso a	importo	totale
1/6/88	trasformato	compens.	unitario	
30/11/88	(q.li)	(q.li)	(£./q.le)	(£.)
	44.785,35	17.914,14	19.026,72	340.847.320
II semestre				
1/12/88	* 26.285,70	26.285,70	19.026,72	500.130.650
31/5/89	<u>2.184.592.31</u>	<u>2.184.592.31</u>	<u>19.482.24</u>	<u>42.560.751.650</u>
	<u>2.210.878.01</u>	<u>2.210.878.01</u>		<u>43.060.882.300</u>
tot. gen.	2.255.663,36	2.228.792,15		43.401.729.620

\*quantitativi trasformati fino al 31.12.88

Nel decorso anno, 7 ditte sono riuscite ad esportare un quantitativo di succo superiore al 40% del succo prodotto nel primo semestre venendo così a fruire di un ulteriore premio per complessive £.369.265.580. Inoltre c'è stata la definizione di n.6 domande relative ad altrettante industrie agrumarie per operazioni effettuate nel corso della campagna 1987/88, per una spesa complessiva pari a £.433.523.055.



#### 4.2 PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Con Regolamenti CEE n.426/86, n.1152/78 e n.3951/86 il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi, sui mercati esteri, determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli .

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosidette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori; i pomodori pelati; le pesche sciroppate; i succhi di pomodoro; le pere Williams e i fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della CEE, assai superiori a quelli dei Paesi Terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto "a prezzi minimi", fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla CEE, per ogni singolo prodotto da trasformare, nonchè, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.(All. n. 38 - 38 bis)

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della CEE e quello dei prodotti trasformati nei Paesi Terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso Paesi Terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità che i prezzi praticati nel commercio internazionale. (All. n. 39 - 40)

L'erogazione degli aiuti, subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla CEE, comporta che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al "prezzo minimo", che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata; ed infine che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Nel corso del 1989 l'AIMA ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1988/89 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e fichi secchi.

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1989/90 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - l'AIMA è riuscita, nel bimestre novembre-dicembre, a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessive £.2.890.251.310 per aiuti alla trasformazione di q.li 108.254,71 di pere Williams, £.11.531.912.165 per aiuti alla trasformazione di q.li 600.999,24 di pesche e £.110.269.453.410 per aiuti alla trasformazione di complessivi quintali 10.199.512,15 di pomodoro.

Si è altresì provveduto, nel corso dell'anno finanziario 1989 al completamento di alcune domande di contributo relative alle campagne di trasformazione pomodoro e pesche degli anni precedenti con la liquidazione a favore di ditte varie di complessive £.6.722.376.955.

#### 4.3 COMPENSAZIONI FINANZIARIE PER ESPORTAZIONI DI AGRUMI

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea è concessa una compensazione finanziaria per arance, mandarini, clementine e limoni - tutti della qualità "EXTRA" e "I" esportati in altri Paesi della CEE.

Nel corso del 1989 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alle decorse campagne 1986/87 e 1987/88, oltre che alla liquidazione delle compensazioni relative alla campagna 1988/89.  
(All. n. 41)

#### 4.4 CONSUMO OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali è stato istituito con il Reg.CEE n.1562/78 il regime dell'aiuto al consumo dell'olio d'oliva, che è diventato operante dal 1° aprile 1979.

L'art.11 del suddetto regolamento stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato e immesso sul mercato, pari alla differenza tra questi importi.

Dell'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva viene corrisposto alle imprese confezionatrici riconosciute idonee dal Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato, ai sensi del Reg.CEE n.3089/78.

Poichè l'aiuto al consumo spetta per i soli olii di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli olii provenienti dai paesi extracomunitari una cauzione fidejussoria, corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo a garanzia che per gli olii medesimi non venga chiesto l'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79, apposite convenzioni tra l'AIMA e gli Organismi Professionali riconosciuti che, nell'ultima campagna, risultavano essere i seguenti : FEDEROLIO, ASSITOL OLIVA, U.N.A.PR.OL. e A.I.C.O..

Con Decreto Ministeriale 3.4..89 è stato disposto che i controlli, previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le imprese confezionatrici di olio di oliva, siano effettuati dalla S.p.A. AGECONTROL.

Alla data del 31 dicembre 1989 risultano essere stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva:

	IMPORTO	LITRI
Campagna di comm.ne 1979/80	400.000	1.165
Campagna di comm.ne 1985/86	184.724.580	259.584
Campagna di comm.ne 1986/87	13.807.780.250	11.419.977
Campagna di comm.ne 1987/88	72.129.125.630	68.912.957
Campagna di comm.ne 1988/89	<u>473.760.469.020</u>	<u>536.537.935</u>
TOTALI	559.882.499.480	617.131.618
	=====	=====

#### 4.5 DISTILLAZIONI DEI VINI E SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

##### a) Distillazione dei vini

Il regolamento comunitario di base n.822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante la eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure di intervento previste dal citato Regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art.38), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art.42) e le distillazioni di sostegno (art.41).

Gli interventi del secondo tipo riguardano le distillazioni dei vini ottenuti da uve da mensa (art.36) e la distillazione obbligatoria (art.39).

Quando si verificano le condizioni regolamentari perchè scatti il meccanismo dell'intervento vengono emanati dalla Commissione i Regolamenti in applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti

dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Nella campagna vitivinicola 1988/89 la produzione è stata sensibilmente inferiore a quella della vendemmia precedente, tuttavia la situazione di mercato all'inizio di campagna ha evidenziato uno squilibrio tra disponibilità e fabbisogno tale da rendere necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno determinato la distillazione in Italia di circa 13 milioni di ettoltri di vino (ettoltri 19,5 milioni nella campagna 1987/88), di cui 3,3 milioni di ettoltri riguardano le distillazioni obbligatorie e 9,7 milioni di ettoltri le distillazioni facoltative.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda nel 1989 ammonta a £.341.631.849.515.  
(All. n. 42)

b) Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione

Al distillatore che ricava dalla lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce), di cui all'art.35 del Reg.CEE n.822/87, alcole di almeno 52°, è riconosciuto un aiuto differenziato in relazione ai prodotti ottenuti (alcole neutro, acquavite di vinacce ed alcole grezzo).

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere il costo delle materie prime, le spese di trasformazione e le perdite tecniche di lavorazione, tenuto conto del prezzo di mercato degli alcoli ottenuti.

Tale aiuto viene corrisposto previa dimostrazione che è stato pagato il prezzo minimo di acquisto delle materie prime fissato dalla Comunità.

La spesa sostenuta è complessivamente di L.5.837.907.900.(All. n. 43)

#### 4.6 TRASFORMAZIONE TABACCO IN COLLI

Il Regolamento CEE n.727/70, per favorire lo smercio del tabacco in normali condizioni di concorrenza, ha previsto la concessione di un premio agli utilizzatori che acquistano direttamente dai produttori comunitari il tabacco in foglia e provvedono alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento in colli, ai fini della vendita per essere incorporato in prodotti manufatturati ovvero esportato in paesi terzi.

Il premio, differenziato per varietà, è corrisposto anche ai produttori singoli o associati che effettuano essi stessi la prima trasformazione e il condizionamento del loro raccolto.

Poichè le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento richiedono talvolta tempi assai lunghi e il diritto al premio è acquisito nel momento in cui il tabacco lascia il luogo in cui è stato sottoposto a controllo, la normativa comunitaria consente il pagamento del premio anche in forma anticipata, previa costituzione di idonee garanzie fino alla verifica della corrispondenza all'uscita dal sistema di controllo.

Tale possibilità è concessa soltanto per i tabacchi per i quali siano stati conclusi i "contratti di coltivazione" tra impresa di trasformazione e produttore, nonchè abbiano formato oggetto di "dichiarazione di coltivazione" del produttore trasformatore.

Con il regolamento CEE n.1114/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, la Comunità, per limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco e disincentivare nel contempo la produzione di varietà che presentano difficoltà di smaltimento sul mercato, ha previsto per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà un "quantitativo massimo garantito" il cui superamento comporta l'applicazione di una percentuale di riduzione dei prezzi e dei premi pari alla percentuale di superamento del Q.M.G., con il limite massimo pari al 5% per il raccolto 1988 e al 15% per i raccolti 1989 e 1990.

Per il raccolto 1988, a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito per le varietà Bright, Virginia EL, Maryland, Badischer Geudertheimer, Tsebelia e Mavra, sono stati rideterminati i prezzi e premi e l'AIMA ha provveduto ad attivare la procedura di recupero del 5% del premio corrisposto per tali varietà.

Nel corso del 1989 sono stati erogati "premi comunitari" a diverso titolo, per l'importo complessivo di £.817.124.950.336, per i raccolti 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989.

#### 4.7 INDENNITA' COMPENSATIVA PER SARDINE MEDITERRANEE

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei prodotti della pesca viene concessa una indennità compensativa per le sardine mediterranee della specie "sardina pilchardus", destinate alla trasformazione in conserve, in rapporto al contingente di cattura in mare di 30.000 tonnellate annualmente assegnato alle organizzazioni di pescatori riconosciute dal Ministero della Marina Mercantile.

Nell'ambito finanziario 1989, hanno fruito di tale indennità le imprese di trasformazione per un importo di £.1.967.749.600, per il contingente anno 1988, nonché £.1.230.961.215 riferite al contingente anno 1989.(All. n. 44)

#### 4.8 MOSTI CONCENTRATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE

##### ANIMALE

L'azione di ricerca volta a favorire l'impiego di mezzi alternativi alla distillazione per lo smaltimento delle eccedenze dei prodotti nel settore vinicolo ha indotto la Comunità



a concedere, in via sperimentale e per un triennio a partire dalla campagna 1988/89, un aiuto agli elaboratori che procedono alla denaturazione di mosti d'uva concentrati, purchè siano adoperati esclusivamente nell'alimentazione animale.

Poichè il quantitativo massimo di mosto concentrato che è stato ammesso a beneficiare della misura in questione è, complessivamente, di Hl.300.000 nell'arco del triennio 1988/89, 1989/90, 1990/91, la Comunità fissa annualmente, sulla base dei quantitativi che hanno formato oggetto di compravendita in una campagna viticola, un coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi contrattuali, qualora il loro volume totale abbia superato il quantitativo massimo annuo consentito per l'insieme della Comunità (Hl.100.000 nella campagna 1988/89).

Nel primo anno di applicazione della misura, l'AIMA ha sostenuto, per le operazioni di denaturazione di Hl.5.040 di mosto concentrato, una spesa di £.543.769.520.

#### 4.9 MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) .

Tali misure compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri Paesi Comunitari.

La spesa sostenuta dall'AIMA durante il 1989, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £.80.792.420.020 (Alleg. n. 45)

#### 4.10 UVE E MOSTI UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tal modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

La spesa sostenuta dall'AIMA, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £.4.095.133.715 cui £.1.157.261.210 erogate per le spese di organizzazione di una campagna promozionale a favore del consumo di succo d'uva prodotto durante le campagne 1986/87 e 1987/88.(All. n. 46 )

#### 4.11 TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DEL BURRO

La CEE, per favorire al massimo lo smaltimento del burro, ha inteso promuovere contestualmente sia le vendite di prodotto dal libero mercato sia quelle di burro d'intervento, abrogando i regolamenti preesistenti e dando luogo al nuovo Reg.CEE n.570/88.

Tale regolamento, infatti, riunifica la precedente normativa in un solo testo: esso prevede la possibilità di acquistare il burro all'intervento (a prezzo ridotto) oppure sul mercato (con erogazione da parte dell'AIMA di un aiuto).

Le procedure di gara, tuttavia, pur avvenendo lo stesso giorno e precisamente il secondo e quarto martedì di ogni mese, divergono sostanzialmente.

La ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in butteroil destinato alla pasticceria acquista liberamente il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla CEE un aiuto per la trasformazione.

Se l'aiuto concesso dalla CEE è uguale o inferiore a quello richiesto, l'operatore risulta aggiudicatario.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'AIMA, avviene qualora entro sei mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di sei mesi.

Durante l'anno 1989 si sono svolte aggiudicazioni per tonn. 7260 ed erogati aiuti comunitari per un importo di £. 14.268.210.740 .(All. n. 47)

#### **4.12 BURRO A CARATTERE SOCIALE: COMUNITA', FORZE ARMATE E INDIGENTI**

L'ingente produzione lattiera nell'area comunitaria, e quindi di burro, ha indotto la CEE a favorire il consumo del prodotto soprattutto nei riguardi delle categorie di

consumatori socialmente più deboli, promuovendone la cessione a prezzo semigratuito e totalmente gratuito.

Nel primo caso rientrano le disposizioni comunitarie previste dal Reg.CEE 2191/81 il quale determina le modalità di cessione del burro a collettività ed istituzioni senza scopo di lucro, da parte di fornitori all'uopo autorizzati.

Questi ultimi, su domanda dell'istituzione, provvedono, previo rilascio di apposito buono AIMA, a consegnare burro di libero mercato a prezzo ridotto per cui l'AIMA effettua, a consegna avvenuta, la liquidazione direttamente al fornitore dell'aiuto CEE pari a £.2.523/Kg.

La misura, anche per la semplicità del meccanismo proposto dalla CEE, ha avuto una buona diffusione promuovendo il consumo di burro e favorendo categorie di soggetti a basso reddito, per un totale di £.2.050.505.350 (Kg.745.997).

Peraltro, il precedente Reg. CEE n. 2192/81 relativo alla cessione di burro a prezzo ridotto alle forze armate e corpi assimilati è stato abrogato dalla CEE dal 1° luglio 1989, per cui nel corso di tale anno si è provveduto a liquidare gli aiuti per campagne di burro effettuate nel corso del 1° semestre, per un importo di £.1.176.369.885 (Kg.473.503).

Nel secondo caso rientrano le disposizioni comunitarie previste dal Reg.CEE n.3744/87 che consentono agli organismi di intervento di prelevare dalle scorte prodotti da distribuire agli indigenti, a titolo gratuito, previo confezionamento da parte di ditte aggiudicatarie del servizio.

Le istituzioni caritative preposte al ricevimento del burro ed alla consegna agli indigenti, in confezione da 500 gr. in incarto ed in scatola, sono le Caritas Diocesane e la C.R.I.

L'operazione, a totale carico della CEE, ha determinato l'uscita dall'ammasso di q.li 7.625, per un valore di £.3.945.223.800, di cui q.li 5.363,07 effettivamente consegnati agli indigenti e q.li 2.261,93 trattenuti dall'aggiudicatario a titolo di compenso.

Nel corso dell'anno 1989 sono state effettuate n.236 assegnazioni ad altrettante organizzazioni caritative sparse nel territorio nazionale .(All. n. 48 )

#### 4.13 DISTRIBUZIONE SEMIGRATUITA PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione, a prezzo ridotto, di latte e formaggi agli alunni delle scuole.

La misura continua a dilatarsi progressivamente per effetto di una consolidata prassi amministrativa e distributiva, fatta propria da ditte specializzate che agiscono in qualità di fornitori autorizzati su delega degli istituti scolastici e dei comuni.

Il numero dei buoni emessi è rimasto costante rispetto al passato, ma il contributo erogato si è ridotto nel corso dell'anno 1989 a £.14.327.182.540 per q.li 13.528.024 di prodotto .(All. n. 49 )

#### 4.14 PROGRAMMI PROMOZIONALI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Il prelievo, o tassa di corresponsabilità, è uno strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera e, con apposito regolamento n.1079/77 del Consiglio, la

Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppure limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonchè a migliorare la produzione lattiero casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione CEE, con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 1978/79, ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattiero casearie italiane e le Associazioni degli allevatori presentano i propri programmi e svolgono le relative azioni.

Nel corso dell'anno 1989 sono stati liquidati contributi per i programmi sottoindicati:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	£.	3.733.356.560
b) Programmi ricerca nuovi prodotti	£.	871.696.540
c) Programmi miglioramento qualità latte	£.	50.342.040

#### 4.15 SCHEDARIO OLEICOLO ITALIANO

Nel corso del 1989 sono proseguite le attività di costituzione dello Schedario Oleicolo Italiano con il completamento dei lavori di rilevamento e di controllo dei dati dichiarati dagli olivicoltori nelle province di Catania, Messina, Frosinone, Benevento, Avellino, Campobasso, Grosseto, Rieti ed Imperia e su un 50% di quelle di Ragusa, Teramo, Caltanissetta ed Enna come richiesto dalla Commissione CEE, elevando così il controllo ad oltre il 93% della produzione nazionale.

Si sono inoltre avviati i lavori a completamento della costituzione dello Schedario, con metodologia semplificata, sulle seguenti ultime province: Sassari, Pisa, Arezzo, Terni, Napoli, Nuoro, Cagliari, Oristano, Savona, Genova, Ascoli Piceno, Lucca, Pistoia, Livorno, ed inoltre, a completamento, su Perugia, Ancona e Siena, assicurando così il controllo su tutto il territorio nazionale.

Per la prima volta sono stati utilizzati i dati dello Schedario (relativi alle 24 province già ultimate nel corso del 1988) per la determinazione dell'ammontare all'aiuto alla produzione di olio di oliva e si è data piena applicazione al Reg.CEE n.586/88 con l'invio di un'apposita comunicazione a tutti gli olivicoltori, nei confronti dei quali è stata riscontrata l'esistenza di una discordanza significativa tra i dati dichiarati e quelli rilevati dallo Schedario, finalizzata all'acquisizione di ulteriori informazioni atte a poter determinare in via definitiva i dati di base dello Schedario stesso.

L'invio di detta comunicazione ha interessato per varie motivazioni circa il 40% degli olivicoltori in quanto i dati relativi a circa 500.000 produttori sono risultati coincidenti con quelli rilevati.

Nel corso del 1989 si è completata inoltre la messa in memoria delle richieste di verifica e/o rettifica avanzate dagli olivicoltori con la restituzione delle succitate comunicazioni; il 60% di tali richieste ha potuto avere una risoluzione con i riscontri effettuati a tavolino utilizzando la documentazione cartografica e di rilevamento acquisita, unitamente ai chiarimenti forniti dagli stessi produttori. Invece per 70.000/80.000 produttori sono state avviate le attività finalizzate ad acquisire riscontri ed elementi di risposta da parte degli stessi, programmando incontri in loco e, ove necessario, anche in campo.

Con l'approvazione da parte Comunitaria del Terzo Atto Aggiuntivo - stipulato tra l'AIMA e Consorzio al fine di regolamentare anche tali ultime attività - si è provveduto

inoltre a disciplinare in via definitiva taluni aspetti concernenti l'applicazione di penali ed a definire i criteri relativi all'applicazione della revisione prezzi.

Sono inoltre proseguiti i rapporti di collaborazione con l'Agecontrol, nell'ambito dei quali sono state fornite alla stessa tutte le informazioni richieste per il migliore svolgimento del suo compito istituzionale.

#### 4.16 SCHEDARIO VITICOLO ITALIANO

Nel corso del 1989 è proseguita l'attività di costituzione dello Schedario Viticolo Italiano che ha interessato il rilevamento e la misurazione di vigneti nelle regioni Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto, interessanti il 50% circa dell'intera produzione nazionale e sono stati avviati i lavori in Emilia Romagna, anticipando i termini contrattuali .

Sono stati pertanto effettuati i lavori di rilevamento delle caratteristiche dei vigneti e di misurazione della loro superficie nelle seguenti provincie : Foggia, Pisa, Venezia, Palermo, Brindisi, Catania, Taranto, Siracusa, Livorno e Belluno mentre per le restanti provincie delle citate regioni essi sono in corso di completamento. Entro il mese di marzo 1990 dovranno essere infatti eseguiti tutti i lavori di costituzione dello schedario relativi alle prime quattro regioni.

Si è inoltre proceduto al confronto tra i dati dichiarati dal viticoltore e quelli rilevati, iniziando la predisposizione dei "fascicoli aziendali" previsti dal Reg.CEE n. 2392/86 che contengono tutte le informazioni sulla consistenza quantitativa e qualitativa di ciascuna azienda.

Si è poi proceduto a richiedere, nell'ambito della "Dichiarazione di raccolta di uva e produzione di vino" relativa alla campagna 1989, alcune informazioni relative ai vini DOC e all'età dei vigneti.



Si è anche provveduto ad effettuare nel periodo estivo la ripresa aerofotogrammetrica di una buona parte della regione Piemonte.

I lavori eseguiti nel corso del 1989 hanno riguardato la rilevazione di vigneti su 50.000 fogli di mappa, l'esecuzione di 30.000 fotografie aeree, la rilevazione di 800.000 vigneti e di 300.000 aziende viticole.

I servizi della Commissione della CEE stanno seguendo con particolare attenzione i lavori di costituzione dello Schedario Viticolo Italiano; nel mese di novembre 1989 funzionari della stessa hanno potuto verificare il regolare e buon andamento dei lavori di costituzione dello schedario ed in tale contesto sono state esaminate le problematiche emerse raggiungendo intese di massima, finalizzate alla migliore realizzazione dell'opera sul piano qualitativo e finanziario.

PAGINA BIANCA

## INTERVENTI NAZIONALI

A. - INTERVENTI NAZIONALI COMPLEMENTARI A QUELLI COMUNITARI.

B. - INTERVENTI NAZIONALI DI MERCATO.

C. - SOSTEGNI DI EMERGENZA.

D. - INCENTIVI DI RISTRUTTURAZIONE.

AIUTI ALIMENTARI.

PAGINA BIANCA

## INTERVENTI NAZIONALI

### A) INTERVENTI NAZIONALI COMPLEMENTARI A QUELLI COMUNITARI

Sono da comprendere tutti quegli interventi che, pur trovando origine nella regolamentazione comune di mercato ed essendo spesso disposti dalla medesima, vengono attuati attraverso premi nazionali con spesa a carico del bilancio nazionale. In realtà si tratta di interventi che la Comunità, pur ritenendoli validi e necessari, non ritiene di poter finanziare per difficoltà di bilancio.

Rientrano in questa categoria :

#### A.1 PREMIO PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI

che ha comportato nel 1989 una spesa di £. 17.470.222.675 (All. n. 50)

#### A.2 PREMIO ALLA NASCITA DEI VITELLI, con una spesa di £. 70.247.229.146.

(All. n. 25 )

#### A.3 AIUTI ALLO STOCCAGGIO PRIVATO VINI E MOSTI

Anche per la campagna viticola 1988/89, la Comunità, in presenza di una situazione fortemente eccedentaria del mercato dei vini da tavola e dei mosti, ha consentito di concedere un aiuto all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti, alle stesse condizioni previste dalla normativa comunitaria per lo stoccaggio a lungo termine.

Tale aiuto è stato accordato con D.M. del 16 settembre 1988 n. 431 per il periodo 10.10.1988 - 15.12.1988.

La spesa sostenuta è complessivamente di £. 22.896.289,973. (All. n. 51 )

**B) INTERVENTI NAZIONALI DI MERCATO**

I settori interessati sono quelli non oggetto di regolamentazioni comuni di mercato e per i quali gli Stati Membri fanno fronte con interventi nazionali.

Rientrano in questa categoria i seguenti interventi :

**B.1 PATATE**

Gli interventi attuati nel settore delle patate comuni hanno riguardato, per l'anno 1989 la concessione di aiuti all'ammasso privato, per la durata massima di 5 mesi a favore dei produttori pataticoli nazionali.

Il quantitativo massimo di prodotto oggetto di contratti di stoccaggio è stato previsto in n. 3,7 milioni di quintali, suddivisi per ciascuna Regione in base alle capacità produttive accertate.

Il compenso è stato fissato in £. 1.000 q.le/mese per i primi due mesi ed in £. 500 quintale per ciascuno dei restanti periodi mensili.

In attuazione dell'intervento sono stati posti sotto contratto complessivamente quintali 1.354.508 di patate così ripartiti per Regioni e provincia autonoma.

- Emilia Romagna	q.li	728.928
- Calabria	q.li	247.449
- Abruzzo	q.li	173.275
- Lazio	q.li	82.136
- Piemonte	q.li	97.720
- Pr.Aut. di Bolzano	q.li	25.000

E' stato inoltre inserito nel programma 1989 degli interventi AIMA, approvati dal CIPE, un altro intervento a sostegno del mercato pataticolo consistente in erogazioni a favore di produttori nazionali, sulla base di accordi interprofessionali, atti ad assicurare ai produttori un prezzo minimo garantito.

I dati relativi ai quantitativi oggetto di tali aiuti e le connesse erogazioni da parte dell'AIMA saranno forniti nella relazione dell'attività dell'Azienda per il 1990.

## B.2 PRODOTTI OTTENUTI DALLA DISTILLAZIONE DELLA FRUTTA E DELLE PATATE

In relazione al perdurare della crisi del mercato ortofrutticolo il CIPE, per favorire l'avvio alla distillazione delle eccedenze, ha deliberato anche per il 1988 l'acquisto dell'alcole ricavato dalla lavorazione della frutta e patate ritirate dal mercato.

Tale intervento, a seguito dell'eccezionale raccolto della frutta, ha comportato l'acquisto di alcole per quantitativi di gran lunga superiori a quelli dello scorso anno.

Infatti, sono stati acquistati Hn. 241.596,43 di alcole ricavati dalla lavorazione di q.li 5.515.900,23 di frutta.

La spesa sostenuta, comprensiva dei compensi di stoccaggio, è stata di £. 35.481.588.310 (All. n. 52 ).

## B.3 PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE

Le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti indebitamente abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi nel settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di tali prodotti che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

A tal fine l'AIMA procede all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale (alcole e acquavite).

Nel 1989 l'Azienda ha proceduto all'acquisto di ettanidri 935.000 di alcole e acquavite, con una spesa complessiva di £.130.791.830.000 .

Alla fine dello stesso anno le scorte di alcole e di acquavite di vino, in deposito presso i magazzini dell'intervento, hanno registrato una sensibile diminuzione in quanto le estrazioni per vendite sono state superiori di 2 milioni di ettanidri circa rispetto alle quantità introdotte per acquisti. Alla fine di tale anno le giacenze del prodotto della distillazione provenienti da interventi nazionali ammontavano a complessivi ettanidri 5.350.000 così distribuiti :



- Alcole neutro	Hn.	2.760.000
- Alcole buon gusto	Hn.	120.000
- Alcole greggio	Hn.	1.070.000
- Acquavite	Hn.	1.400.000

(di cui 1.000.000 circa in invecchiamento)

Per tali prodotti nel corso del 1989 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 85.852.120.000 riguardanti periodi di stoccaggio fino al 30 giugno 1989.

Per quanto concerne l'acquavite invecchiata in deposito nei magazzini di invecchiamento, sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite fresca, conservata in contenitori di acciaio, nonchè dell'alcole.

Al di fuori degli usi industriali tradizionali, (liquoristica, chimica, farmaceutica, ecc.) che peraltro non consentono di assorbire significative quantità di prodotto, interessanti sbocchi sono rappresentati dai settori del carburante, del combustibile e del denaturato.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni, che rappresenta l'unica possibilità di effettuare una programmata e razionale politica di graduale alleggerimento delle scorte, comporta inevitabilmente perdite considerevoli di bilancio.

Nel corso del 1989 sono proseguite le consegne dell'alcole e dell'acquavite in esecuzione dei contratti di vendita di complessivi ettanidri 5,2 milioni conclusi nel dicembre del 1986 e destinati all'esportazione verso i mercati extracomunitari per usi industriali.

Della quantità complessiva oggetto della vendita, alla fine del 1989 risultavano consegnati agli acquirenti prodotti per complessivi ettanidri 5.050.620 , così distinti :

- Alcole buon gusto	Hn.	700.105
- Acquavite	Hn.	2.905.740
- Alcole greggio	Hn.	944.612
- Alcole neutro	Hn.	500.163

Contrariamente a quanto avviene per l'alcole, l'acquavite di vino invecchiata non trova difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'AIMA.

Nel 1989 sono stati venduti ettanidri 117.114 di acquavite invecchiata almeno un anno a prezzi compresi tra £. 125.000 e £. 165.000 per ettanidro.

Le vendite dell'alcole e dell'acquavite effettuate nel corso del 1989 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive £. 37.291.725.500 . Le operazioni relative alla vendita dei suindicati Hn. 5,2 milioni di alcole e acquavite hanno evidenziato notevoli problemi dipendenti da difficoltà di estrazione del prodotto dai silos dei depositari e di esportazione da parte degli acquirenti.

Le operazioni di uscita sono state ritardate molto spesso dalle difficoltà incontrate nella formulazione dei vari lotti in relazione alla necessità di rispettare il principio della ripartizione proporzionale dell'alcole da cedere tra i vari depositari. L'obbligo di effettuare le procedure di uscita d'intesa con gli uffici finanziari UTIF ha determinato ulteriori gravami e rallentamenti nella attuazione della complessa operazione.

Tali problematiche si sono accentuate per effetto anche di contrasti di interessi tra depositari e acquirenti, che non hanno trovato una facile composizione.

L'interesse dei depositari di ridurre progressivamente nel tempo e in misura

proporzionale per tutti i depositari stessi le quantità di alcole in uscita ha rappresentato uno degli elementi con maggior valenza nella gestione dell'operazione di vendita. Il rispetto dei suindicati principi consente tra l'altro ai depositari di ammortizzare, con i compensi percepiti per lo stoccaggio, gli investimenti effettuati in passato.

D'altro canto gli interessi di natura commerciale dei depositari sono legati alla necessità di assicurare le forniture nei tempi e secondo le modalità pattuite e che possono realizzarsi con piani di ritiro che prevedono quantitativi ed ubicazione degli impianti diversi da quelli offerti da piani di ritiro formulati dai depositari. Le difficoltà dianzi accennate e l'andamento delle consegne lasciavano già prevedere alla fine del 1988 che non sarebbe stato rispettato il termine di ritiro fissato per il 31 giugno 1989, per cui l'AIMA avviava una serie di iniziative per definire la vendita stessa secondo modalità e tempi più oculati al fine di garantire comunque il completamento dei ritiri entro il 31.12.1989 .

Veniva, pertanto, concordato con gli acquirenti e le ditte depositarie un "piano ritiri" basato sulla ripartizione delle quantità di prodotti, ancora da ritirare al 31 dicembre 1988, in lotti mensili da estrarre entro il 1989, con l'obbligo per l'AIMA di corrispondere su dette quantità compensi di magazzinaggio "a decalage" per l'intero anno 1989, indipendentemente dalla data di effettiva estrazione del prodotto.

Tale piano è stato rispettato per l'intera quantità, ad eccezione di ettanidri 150.000 circa, per i quali agli acquirenti è stata concessa una proroga per il ritiro del prodotto fino al 28 febbraio 1990, subordinata all'assunzione da parte degli acquirenti medesimi degli oneri di magazzinaggio e dei rischi connessi al periodo di proroga.

#### B.4 AMMASSI DI FORMAGGI A PASTA DURA E SEMIDURA

Nel corso dell'anno 1989 è stato portato a compimento lo smaltimento dei formaggi a pasta dura e semidura entrati in ammasso nel precedente esercizio 1987 fatta eccezione per il grana padano le cui vendite sono terminate nel decorso esercizio 1989.

Per l'esecuzione di tale fase è continuata la vendita di quantitativi sul mercato libero interno di solo grana padano.

Gli effetti di tale politica sono stati positivi giacchè il prezzo di mercato del grana padano si è mantenuto stabile a livelli remunerativi per il produttore, per gran parte dell'anno 1989.(All. n. 53)

#### B.5 OLIVE DA MENSA

Nel 1989 è stato previsto l'intervento nel settore delle olive da mensa a favore di produttori olivicoli nazionali realizzatosi mediante la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle olive da mensa è stabilito in £. 5000/q.le per ciascun mese.

L'intervento dell'AIMA si è reso necessario in conseguenza dell'alto numero di scorte esistenti presso le ditte trasformatrici e degli impegni già presi da importatori sui mercati esteri, fattori che hanno appesantito la già grave situazione di mercato di tale settore.

I contributi AIMA, riguardanti il prodotto della campagna 1988/89 si riferiscono a un quantitativo massimo di olive ammontante a quintali 30.000 che è stato ripartito, tenuto conto della realtà del dato produttivo, nell'ambito delle più pregiate varietà nazionali.

Per i quantitativi di prodotto effettivamente ammesso alla concessione dell'aiuto ammontante a q.li 5.860,12 di olive da mensa, è stata erogata nel corso del 1989 la somma complessiva di £. 348.720.950.

#### B.6 TRASFORMAZIONE DI AGRUMI

A seguito di un accordo interprofessionale stipulato tra le categorie agrumicole interessate, relativo alla campagna 1989, recepito nel D.M. 5 gennaio 1989, l'A.I.M.A., su apposita delibera CIPE, ha provveduto ad integrare, in favore delle Associazioni dei Produttori conferenti gli agrumi e delle Industrie trasformatrici, i rispettivi prezzi e compensazione finanziarie comunitarie nelle rispettive aliquote di £. 1.000/q.le e £.6.000/q.le per le arance, £. 7.000/q.le per i limoni e £. 15.000/q.le per i mandarini.

A livello nazionale, pertanto, si sono avute le seguenti integrazioni di prezzi :

##### contributi nazionali trasformazione

associazioni : q.li 9.295.695,83            £. 9.295.695.830

industrie :

limoni        : q.li 1.798.348,89 - £. 12.588.442.230

arance        : q.li 8.348.475,18 - £. 50.090.851.080

mandarini : q.li 136.001,43 - £. 2.040.021.450

Si è provveduto, altresì ad erogare sostegni nazionali in favore dei trasformatori di succhi di agrumi che abbiano esportato il prodotto, in particolare succo di arancia concentrato 65° Brix, all'estero con un premio pari a £. 25.000/q.le.

A tal fine sono risultate esportatrici al 31/12/1989 n. 13 Ditte per q.li 123.402,51 con un'esposizione finanziaria di £. 3.085.062.750.

## **C SOSTEGNI D'EMERGENZA**

### **C 1 BOVINI E OVI - CAPRINI**

Il programma d'intervento dell'A.I.M.A., approvato dal CIPE per l'anno 1989, prevedeva tra l'altro uno speciale intervento a favore di allevatori di carne bovina della Regione Sicilia. L'intervento trae origine dalla straordinaria ondata di siccità che ha colpito le zone dell'Italia meridionale e che ha determinato una totale mancanza di foraggi nella predetta isola.

Pertanto l'intervento programmato dal CIPE, per una spesa di £. 7 miliardi, consisteva nell'ammasso pubblico di carcasse di bovini allevati in Sicilia, che venivano macellati anticipatamente rispetto al normale periodo di maturazione, per un quantitativo previsto di circa tonn. 3.000 .

Nel corso del 1989, l'ammasso, iniziato il 31 luglio 1989, è consistito in tonn. 534, con una spesa di £. 2.314.826.100 per acquisto e spese tecniche.

Inoltre il CIPE, accogliendo una proposta di integrazione del programma di interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1989, presentata dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste il 25 maggio 1989, ha approvato in data 12 settembre 1989 un intervento a sostegno del settore zootecnico della Sardegna, per una spesa complessiva di £. 12 miliardi.

Detto intervento, consiste in operazioni di ammasso pubblico e privato di carni ovi-caprine per tonn. 5.000 e bovine per tonn. 3.000, macellate nell'isola, per un periodo da 3 a 8 mesi.

Nel corso del 1989 l'ammasso ha riguardato tonn.323 di bovini e tonn. 4 di ovi-

caprini con una spesa di £. 2.629.053.100 per acquisto e spese tecniche.

## **C 2 TABACCHI**

Nel corso del 1989 è proseguita la corresponsione degli aiuti speciali ai tabacchicoltori colpiti dal sisma del 23.11.1980, in conformità di quanto previsto dai Regolamenti (CEE) n. 482/82, 841/82 e n. 3116/83, utilizzando fondi nazionali reperiti nell'ambito del bilancio dell'Azienda.

Pertanto, sono state corrisposte £. 108.884.115 a fronte di pratiche rimaste momentaneamente escluse e che soltanto a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nel 1987, sono state ammesse a beneficiare dell'aiuto di cui trattasi.



## **D INCENTIVI DI RISTRUTTURAZIONE**

### **D.1 ZUCCHERO**

Nel settore dello zucchero questa Azienda ha attuato gli interventi nazionali in armonia con il Reg.CEE n. 1785/81 e in applicazione della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Le misure hanno la funzione di strutturare il mercato nei limiti delle quote di produzione assegnate, anche in rapporto allo specifico accordo interprofessionale tra imprese saccariferere e produttori di bietole.

L'aiuto perequativo straordinario corrisposto alle imprese saccarifere è di £. 102.000.000.000 riferito a quintali 15.682.500 di zucchero, produzione 1988/89.

### **D.2 VACCHE DA LATTE**

Nel corso del 1989 si è proceduto, al completamento dei pagamenti riguardanti sia l'abbattimento dei capi bovini da latte che le eventuali sostituzioni degli stessi con capi bovini di razze da carne, in esecuzione del D.M. n. 524 del 21/12/87.

Tali pagamenti hanno comportato nel 1989 una spesa totale di £. 52.942.790.000 .

### D.3 BOVINI

Nel 1989 il perdurare dello stato di crisi del settore zootecnico aveva determinato da parte del CIPE l'approvazione, in data 7 agosto 1987, di uno speciale piano di misure a sostegno degli allevamenti bovini e suini.

A seguito di contestazioni da parte di competenti Organi comunitari, in ordine alle modalità di concessione di dette misure di sostegno, il CIPE ha successivamente modificato il sopracitato provvedimento con nuova delibera in data 2 maggio 1989, al fine di rendere le misure stesse conformi alle norme comunitarie in materia.

In attuazione di quest'ultima delibera, quindi, l'A.I.M.A. ha emanato con circolare n. 19 del 25/7/1989 opportune disposizioni per la formulazione degli appositi piani di miglioramento della produzione di carne riferiti al periodo 1/9/87 - 31/12/88 .

Tenuto conto del tempo trascorso dall'attuazione di detti piani, la cui approvazione peraltro richiede complessi adempimenti formali, si è proceduto nel 1989 alla corresponsione di acconti, per complessive £. 56.056.304.600, al fine di alleviare la pesantezza economica derivante agli allevatori interessati dagli impegni assunti al riguardo.

#### D.4 SUINI

Anche per il settore suinicolo, il CIPE aveva deliberato il 7 agosto 1987 un piano di intervento che consentisse la ripresa produttiva ed evitare l'abbandono dell'attività di allevamento. Le modalità esecutive dell'intervento sono state successivamente oggetto di trattative con gli organi comunitari al fine di renderle compatibili con la regolamentazione comunitaria, così come per il settore bovino.

Nel corso del 1989 sono stati effettuati pagamenti a titolo di acconto per £. 1.579.203.700 , salvo definizione e saldo dei piani approvati secondo le modalità concordate con la CEE.

- Aiuti a favore dei prosciutti stagionati.

Il piano d'intervento nazionale per il 1989 a favore del settore dei prosciutti, stagionati dai produttori aderenti ai Consorzi di tutela, ha avuto inizio solo nel mese di agosto dell'anno trascorso e ciò in quanto solo allora è pervenuto, da parte degli organi comunitari, il nulla osta alla sua realizzazione . Com'è noto, per i programmi d'intervento nazionale, occorre provvedere alla verifica della compatibilità tra le misure previste nei singoli piani a quelle svolte dalla regolamentazione comunitaria per il settore interessato. Al fine, quindi, di armonizzarsi con l'intervento comunitario, modulato in passato attraverso aiuti all'ammasso privato, si è convenuto di concedere aiuti ai Consorzi di tutela per l'attività da essi svolta a favore del miglioramento qualitativo delle produzioni.

I programmi, pertanto, dei Consorzi di tutela hanno riguardato con priorità l'accertamento del permanere delle caratteristiche organolettiche e di salubrità dopo un prolungato periodo di stagionatura, e ciò al fine di assicurare al prodotto, che ha conquistato di recente i mercati americani, di non perdere tali mercati.

Il programma annuale predisposto dai singoli Consorzi prevede la spesa di

**seguito indicata :**

- Consorzio Prosciutto di Parma	£. 16.957.500.000
- Consorzio Prosciutto S.Daniele	£. 4.410.000.000
- Consorzio Prosciutto Veneto	£. 577.500.000

## AIUTI ALIMENTARI

L'AIMA ha il compito di provvedere all'esecuzione di tutte le forniture di aiuti alimentari ai Paesi in Via di Sviluppo tanto per azioni nazionali che multinazionali, riguardanti un notevole complesso di prodotti agro-alimentari e derivati. (All. n. 54)

### AZIONI NAZIONALI

Le azioni nazionali, che vengono disposte dalle competenti autorità del Governo italiano, traggono origine sia da specifiche convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati (riso, frumento, mais, farina, pasta alimentare) sia, al di fuori di tali convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti alternativi agro-alimentari, in specie del Mezzogiorno, di cui l'Italia risulta eccedentaria.

Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti e sulla base di precise direttive impartite dal CICS in materia di prodotti da destinarsi in aiuto alimentare a titolo nazionale. Essi possono essere classificati in tre principali categorie :

- 1) cereali e derivati (riso e pasta, in specie, in considerazione delle disponibilità nazionali), intesi come interventi di assistenza alimentare di base, al fine di assicurare indispensabile apporto energetico;
- 2) speciali prodotti formulati ad elevata densità nutrizionale (liofilizzati e iperproteici), particolarmente adatti, per le loro caratteristiche, ad essere positivamente utilizzati dalle

popolazioni bisognose;

3) prodotti trasformati diversi riconosciuti idonei ad essere compresi nelle fonti di aiuto, tenuto conto del valore nutrizionale e della loro disponibilità e rispondenza alle condizioni d'uso.

Dette azioni vengono realizzate da questa Azienda a seguito di accordi bilaterali che l'Italia e, per essa, il Ministero degli Affari Esteri (Dir.Gen.C.S.), contrae con i Paesi ed Organismi destinatari e nei quali sono previsti i tempi di esecuzione e le modalità di consegna (FOB, CIF, EXSHIP, ed EX-QUAI), o a seguito di accordi multilaterali (forniture al PAM - PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE C/O FAO, con i fondi del contributo italiano).

I prodotti da destinarsi in aiuto alimentare vengono individuati, d'intesa con i Paesi beneficiari, avuto riguardo alle disponibilità di mercato e tenuto conto delle peculiarità degli aiuti alimentari destinati alla lotta contro la fame nel mondo.

I dati riassuntivi dell'attività dell'AIMA, nel corso del 1989, riguardanti l'attuazione di programmi di aiuti 1989 e precedenti, per quanto attiene agli interventi originati da accordi diretti del nostro Paese con i Beneficiari nell'ambito delle convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare, evidenziano l'esistenza, oltre che della tradizionale fonte di assistenza in cereali e derivati, di diversi nuovi prodotti alternativi.

**A) CEREALI**

Per i cereali sono stati attuati aiuti per forniture nei vari prodotti per complessive tonn. 65.021,547 con una spesa che, al lordo della quota restituzione gravante sul FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia), ammonta a £. 55.772.470.840, comprensive delle spese di controllo qualitativo e quantitativo delle merci .

L'importo della quota restituzione, da liquidarsi dall'AIMA per tali forniture a titolo di aiuto nazionale, per il riso ammonta a £. 9.649.525.830 per la farina di frumento tenero a £. 1.850.771.730 , per la pasta a £. 2.172.974.035 , per un valore complessivo di £. 13.673.271.595.

Sempre per il settore dei cereali nel corso del 1989 sono state altresì disposte e sono in fase di attuazione forniture a favore dei Paesi interessati per un valore complessivo pari a £. 38.700.000.000 .(All. n. 55 - 55 bis - 56 - 57))

**B) SPECIALI PRODOTTI LIOFILIZZATI ED IPERPROTEICI**

Per quanto riguarda poi gli aiuti alimentari disposti al di fuori di quelli in cereali, è da rilevare il sempre maggiore incremento nell'utilizzazione di nuovi prodotti alternativi, quali prodotti agro-alimentari liofilizzati e numerosi altri prodotti trasformati.

I prodotti agro-alimentari liofilizzati, oltre che per il loro alto potere nutritivo, sono particolarmente adatti in caso di difficile utilizzazione e conservazione del prodotto.

Nel corso dell'anno 1989 sono stati attuati aiuti alimentari in prodotti agro-alimentari liofilizzati diversi, per complessive tonn. 2.313,060 a favore di Paesi bisognosi per un importo di £. 66.195.681.271 liquidato da questa Azienda .

Anche per tale settore nel corso del 1989 sono state disposte e sono tuttora in fase di esecuzione forniture a Paesi bisognosi per un valore complessivo pari a £. 32.300.000.000 .(All. n. 58 - 59)



**C) PRODOTTI TRASFORMATI DIVERSI**

I prodotti trasformati diversi vanno dall'olio di oliva e di semi, al concentrato di pomodoro, alle marmellate, ai succhi di frutta e prodotti inscatolati in genere, alle sardine sott'olio di oliva, ai biscotti, pastine, succhi di frutta dietetici e omogeneizzati di carne e verdure per la prima infanzia, alla conserva di carne, allo zucchero e sono molto adatti per le molteplici esigenze delle popolazioni bisognose.

**1) olio di semi di soja**

Nel 1989 sono stati attuati aiuti per complessive tonn. 11.046,916 per un importo totale di £. 14.569.902.215 . Tale importo è al netto delle spese di sorveglianza ammontanti a £. 68.235.401 . Per tale settore sono in corso di esecuzione forniture per un valore di £. 20.120.000.000 a favore di Paesi bisognosi . (All. n. 60)

**2) conserva di carne**

Nel 1989 sono stati attuati aiuti in conserva di carne, ottenuta utilizzando per la massima parte carne congelata immagazzinata presso l'organismo di intervento italiano, per complessive tonn. 2.618 per un importo di £. 18.144.007.740 comprensivo della quota restituzione . Anche per tale settore sono state disposte nel 1989 forniture per £. 2.100.000.000 .(All. n. 61 )

**3) sardine**

Nel 1989 sono stati attuati aiuti in sardine sott'olio per tonn. 337,459 pari ad un valore di £. 1.999.996.690 e sono state disposte forniture per un valore di £. 1.100.000.000 .(All. n. 62 )

**4) zucchero**

Sono stati disposti aiuti in zucchero raffinato bianco a CAPO VERDE per tonn. 3.928 pari ad un valore di £. 4.865.166.970 di cui £. 2.427.128.075 a carico del bilancio AIMA e £. 2.438.038.895 per quota restituzione .(All. n. 63)

Inoltre, sono stati attuati dal Ministero degli Affari Esteri aiuti in zucchero semolato bianco per tonn. 11.542 all'EGITTO e SOMALIA con spese a carico del bilancio del Ministero degli Affari Esteri, con l'acquisizione da parte dell'AIMA, organismo competente, della quota restituzione e conseguente sua liquidazione a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Al riguardo sono stati liquidati dall'AIMA £. 7.348.720.375.

**5) triplo concentrato di pomodoro**

Nel 1989 sono stati attuati aiuti in triplo concentrato di pomodoro per tonn. 398,970 pari ad un valore di 1 miliardo, e disposte forniture per un valore di £. 500.000.000 .(All. n. 64 )

**6) prodotti dietetici per la prima infanzia**

Nel corso dell'anno 1989 sono stati altresì attuati aiuti in prodotti dietetici per la prima infanzia, per complessive tonn. 150 a favore dei Paesi bisognosi per un importo di £. 726.061.105 comprensivo della quota restituzione ammontante a £. 17.738.490. Sempre per tale settore sono state disposte e sono in corso di attuazione forniture per un valore di £. 1.900.000.000 .(All. n. 65)

### INTERVENTI MULTINAZIONALI (P.A.M.)

Sono poi da aggiungersi tutte le esecuzioni di forniture, eseguite dall'AIMA relative agli acquisti, finanziati con il contributo italiano, di prodotti agro-alimentari diversi (prodotti liofilizzati e pasta alimentare), da parte di Organismi internazionali (PAM - Programma Alimentare Mondiale c/o FAO - Roma) .

A fronte programmi aiuti 1989 e precedenti, a seguito disposizioni del PAM sono stati attuati aiuti in prodotti liofilizzati per complessive tonn. 261 per un valore pari a £. 10.208.074.680 .(All. n. 66)

Riguardo alla pasta alimentare sono stati attuati aiuti per tonn. 2.160 per un valore pari a £. 1.742.062.400 comprensivo della quota di restituzione.(All. n. 67)

Anche in questo settore sono state iniziate nel 1989 e sono in corso di esecuzione forniture di pasta alimentare, di grano duro e tenero e di olio di semi vari per un valore complessivo pari a £. 7.587.808.416 .(All. n. 68)

### AZIONI COMUNITARIE

Per le azioni comunitarie prosegue, come per l'anno precedente, il sistema vigente in forza del quale è la stessa Comunità che provvede all'attuazione degli aiuti e alla liquidazione degli stessi alle ditte fornitrici dei prodotti alimentari.

PAGINA BIANCA